Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0227(COD)

5.12.2023

EMENDAMENTI
60 - 432

Progetto di relazione
Herbert Dorfmann
(PE756.010v01-00)

Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogazione delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)

Proposta di regolamento
(COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))

Emendamento 60
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031**,** (UE) 2017/625 ***e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio***, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 ***e*** (UE) 2017/625, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla produzione biologica 2018/848 è applicato con successo da meno di due anni dopo lunghe trattative tra istituzioni dotate di poteri di codecisione. Non può essere accettata l'abrogazione delle sue norme specifiche relative al materiale eterogeneo biologico. Non vi è alcun motivo per giustificare modifiche alla definizione di miglioramento genetico biologico e al regime del materiale eterogeneo biologico. La legislazione orizzontale sulla commercializzazione delle sementi non può ignorare la complessità dei sistemi di database delle sementi biologiche e compromettere gli ambiziosi obiettivi stabiliti da un atto giuridico direttamente applicabile adottato di recente.

Emendamento 61
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali, adottata dal Consiglio dei diritti umani il 28 settembre 2018,

Or. en

Emendamento 62
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Tuttavia, le norme in materia di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale devono essere adattate agli sviluppi scientifici e tecnici nei settori delle tecniche di produzione agricola e orticola e della selezione delle piante. Inoltre la legislazione deve essere aggiornata sulla base delle modifiche delle norme internazionali e dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle direttive sul materiale riproduttivo vegetale. Tali norme devono essere chiarite al fine di facilitare un'attuazione più armonizzata. Le direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero pertanto essere sostituite da un unico regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione.	(3) Tuttavia, le norme in materia di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale devono essere adattate agli sviluppi scientifici e tecnici nei settori delle tecniche di produzione agricola e orticola e della selezione delle piante. Inoltre la legislazione deve essere aggiornata sulla base delle modifiche delle norme internazionali e dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle direttive sul materiale riproduttivo vegetale. Tali norme devono essere chiarite ***e aggiornate*** al fine di facilitare un'attuazione più armonizzata. Le direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero pertanto essere sostituite da un unico regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. ***Un regolamento unico di questo tipo fornirebbe un quadro più chiaro ed efficiente per la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, contribuendo in tal modo a migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli e orticoli in tutta l'Unione europea.***

Emendamento 63
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il materiale riproduttivo vegetale è il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali. Contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità, la qualità e ***la diversità del*** materiale riproduttivo vegetale sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"[36], nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale.	(4) Il materiale riproduttivo vegetale è il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali. Contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità, la qualità ***elevata*** e ***le diverse fonti di*** materiale riproduttivo vegetale***, comprese le varietà adattate localmente che possono avere il vantaggio di una tolleranza maggiore alle condizioni ambientali locali,*** sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"[36], nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale.
[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).	[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

Emendamento 64
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il materiale riproduttivo vegetale è il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali. ***Contribuisce*** alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità, la qualità e la diversità del materiale riproduttivo vegetale sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"[36], nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale.	(4) Il materiale riproduttivo vegetale è il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali. ***Può contribuire*** alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità, la qualità e la diversità del materiale riproduttivo vegetale sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"[36], nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale.
[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).	[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

Or. en

Emendamento 65
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.	(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili ***e sicuri***, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, ***a livello di Stato membro e di UE,*** di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità***, alla sicurezza*** e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

Or. ro

Emendamento 66
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla sostenibilità del materiale riproduttivo	(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità ***garantendo nel contempo la sicurezza alimentare*** e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla

vegetale.

sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Emendamento 67
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere ***e*** ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.	(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere***,*** ripristinare ***e promuovere*** la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità***, alla diversità*** e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Emendamento 68
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto il materiale riproduttivo vegetale di determinati generi e determinate specie di maggiore importanza economica e sociale. Tale importanza dovrebbe essere	(6) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto il materiale riproduttivo vegetale di determinati generi e determinate specie di maggiore importanza economica e sociale. Tale importanza dovrebbe essere

valutata a seconda del fatto che tali generi e specie rappresentino una regione significativa di produzione e di valore nell'Unione, nonché in considerazione del loro ruolo per la sicurezza della produzione di alimenti e mangimi nell'Unione e dell'eventualità o meno che siano commercializzati in almeno due Stati membri. Tale regione di produzione e di valore può riguardare diversi aspetti tecnici. A seconda delle circostanze, tale aspetto può essere calcolato sulla base di fattori quali la dimensione totale dei terreni produttivi in diverse zone dell'Unione, il valore di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in relazione a settori specifici o la domanda di tali specie da parte di agricoltori, di utilizzatori finali e dell'industria.

valutata a seconda del fatto che tali generi e specie rappresentino una regione significativa di produzione e di valore nell'Unione, nonché in considerazione del loro ruolo per la sicurezza della produzione di alimenti e mangimi nell'Unione e dell'eventualità o meno che siano commercializzati in almeno due Stati membri. Tale regione di produzione e di valore può riguardare diversi aspetti tecnici. A seconda delle circostanze, tale aspetto può essere calcolato sulla base di fattori quali la dimensione totale dei terreni produttivi in diverse zone dell'Unione, il valore di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in relazione a settori specifici o la domanda di tali specie da parte di agricoltori, di utilizzatori finali e dell'industria. ***Tuttavia, a determinate condizioni, uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di aggiungere o eliminare un genere o una specie per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel suo territorio.***

Or. en

Emendamento 69
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto il materiale riproduttivo vegetale di determinati generi e determinate specie di maggiore importanza economica e sociale. Tale importanza dovrebbe essere valutata a seconda del fatto che tali generi e specie rappresentino una regione significativa di produzione e di valore nell'Unione, nonché in considerazione del loro ruolo per la sicurezza della produzione	(6) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto il materiale riproduttivo vegetale di determinati generi e determinate specie di maggiore importanza economica e sociale. Tale importanza dovrebbe essere valutata a seconda del fatto che tali generi e specie rappresentino una regione significativa di produzione e di valore nell'Unione, nonché in considerazione del loro ruolo per la sicurezza della produzione

di alimenti e mangimi nell'Unione e dell'eventualità o meno che siano commercializzati in almeno due Stati membri. Tale regione di produzione e di valore può riguardare diversi aspetti tecnici. A seconda delle circostanze, tale aspetto può essere calcolato sulla base di fattori quali la dimensione totale dei terreni produttivi in diverse zone dell'Unione, il valore di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in relazione a settori specifici o la domanda di tali specie da parte di agricoltori, di utilizzatori finali e dell'industria.	di alimenti e mangimi nell'Unione e dell'eventualità o meno che siano commercializzati in almeno due Stati membri. Tale regione di produzione e di valore può riguardare diversi aspetti tecnici. A seconda delle circostanze, tale aspetto può essere calcolato sulla base di fattori quali la dimensione totale dei terreni produttivi in diverse zone dell'Unione, il valore di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in relazione a settori specifici o la domanda di tali specie da parte di agricoltori, di utilizzatori finali e dell'industria. ***Considerati gli altri obiettivi d'impiego, sarebbe opportuno creare norme separate per le specie di piante selvatiche.***

Or. de

Motivazione

Le sementi delle piante selvatiche non svolgono alcun ruolo nel garantire la produzione di generi alimentari e mangimi. Servono alla conservazione delle risorse genetiche e

della biodiversità.

Emendamento 70
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Inoltre alcune varietà possono presentare determinate caratteristiche che, se coltivate in determinate condizioni, potrebbero avere effetti agronomici indesiderati che comprometterebbero l'obiettivo del regolamento di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se dette varietà sono soggette a condizioni di coltivazione adeguate che consentano di evitare tali effetti agronomici indesiderati. Tali condizioni dovrebbero	(8) Inoltre alcune varietà possono presentare determinate caratteristiche che, se coltivate in determinate condizioni, potrebbero avere effetti agronomici indesiderati che comprometterebbero l'obiettivo del regolamento di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se dette varietà sono soggette a condizioni di coltivazione adeguate ***stabilite a livello dell'UE e*** che consentano di evitare tali effetti agronomici

applicarsi alla coltivazione di dette varietà per la produzione di alimenti, mangimi o materiali industriali e non soltanto quando esse sono destinate alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare le condizioni di coltivazione di tali varietà, anche per la produzione di alimenti, mangimi o altri prodotti.	indesiderati. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di dette varietà per la produzione di alimenti, mangimi o materiali industriali e non soltanto quando esse sono destinate alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto disciplinare le condizioni di coltivazione di tali varietà, anche per la produzione di alimenti, mangimi o altri prodotti.

Or. en

Motivazione

Tali condizioni dovrebbero essere stabilite a livello dell'UE per evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.

Emendamento 71
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello utilizzato esclusivamente per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.	(12) Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello utilizzato esclusivamente per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***, inclusa la ricerca in azienda***. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 72
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello ***utilizzato esclusivamente*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.	(12) Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello ***venduto o trasferito in altro modo*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 73
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra persone per proprio uso ***privato e al di fuori della loro attività commerciale***. Sarebbe sproporzionato stabilire norme per tale uso del materiale riproduttivo vegetale, in quanto questo tipo di trasferimento è solitamente limitato a importi ***molto*** ridotti***,*** non ha finalità commerciali ***ed è limitato ad attività private***.	(13) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra persone per proprio uso. Sarebbe sproporzionato stabilire norme per tale uso del materiale riproduttivo vegetale, in quanto questo tipo di trasferimento è solitamente limitato a importi ***relativamente*** ridotti ***e*** non ha finalità commerciali.

Or. en

Emendamento 74
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra persone per proprio uso privato e al di fuori della loro attività ***commerciale***. Sarebbe sproporzionato stabilire norme per tale uso del materiale riproduttivo vegetale, in quanto questo tipo di trasferimento è solitamente limitato a importi molto ridotti, non ha finalità commerciali ed è limitato ad attività private.	(13) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra persone per proprio uso privato e al di fuori della loro attività ***professionale***. Sarebbe sproporzionato stabilire norme per tale uso del materiale riproduttivo vegetale, in quanto questo tipo di trasferimento è solitamente limitato a importi molto ridotti, non ha finalità commerciali ed è limitato ad attività private.

Or. en

Emendamento 75
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra persone ***per proprio uso privato e al di fuori della loro attività commerciale***. Sarebbe sproporzionato stabilire norme per tale uso del materiale riproduttivo vegetale, in quanto questo tipo di trasferimento è solitamente limitato a importi molto ridotti, non ha finalità commerciali ed è limitato ad attività private.	(13) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra persone. Sarebbe sproporzionato stabilire norme per tale uso del materiale riproduttivo vegetale, in quanto questo tipo di trasferimento è solitamente limitato a importi molto ridotti, non ha finalità commerciali ed è limitato ad attività private.

Or. en

Emendamento 76
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Il presente regolamento non dovrebbe disciplinare l'accesso, la vendita o il trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità, poiché questo tipo di materiale riproduttivo vegetale non richiede un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromette l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 77
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Conformemente a tali norme, la conformità del materiale riproduttivo vegetale ai requisiti per le categorie pre-base, di base o certificate dovrebbe essere confermata da ispezioni, campionamenti, prove e controlli ufficiali rispetto alle parcelle testimone effettuati dalle autorità competenti ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata da un'etichetta ufficiale.	(18) Conformemente a tali norme, la conformità del materiale riproduttivo vegetale ai requisiti per le categorie pre-base, di base o certificate dovrebbe essere confermata da ispezioni, campionamenti, prove e controlli ufficiali rispetto alle parcelle testimone effettuati dalle autorità ***nazionali*** competenti ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata da un'etichetta ufficiale***, in modo tale da garantire, tra le altre cose, la qualità e la sicurezza del materiale riproduttivo vegetale***.

Or. ro

Emendamento 78
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È opportuno stabilire norme specifiche per la produzione e la commercializzazione di ***cloni,*** cloni selezionati***, miscugli multiclonali*** e materiale riproduttivo vegetale policlonale, data la ***loro*** maggiore importanza e utilizzazione nel settore del materiale riproduttivo vegetale. Al fine di garantire la trasparenza, scelte informate per i loro utilizzatori e controlli ufficiali efficaci, i cloni dovrebbero essere iscritti in un registro pubblico speciale istituito dalle autorità competenti. ***È inoltre opportuno stabilire norme per il mantenimento dei cloni al fine di garantirne la conservazione e l'identificazione.***	(19) È opportuno stabilire norme specifiche per la produzione e la commercializzazione di cloni selezionati e materiale riproduttivo vegetale policlonale, data la ***sua*** maggiore importanza e utilizzazione nel settore del materiale riproduttivo vegetale. Al fine di garantire la trasparenza, scelte informate per i loro utilizzatori e controlli ufficiali efficaci, i cloni ***selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale*** dovrebbero essere iscritti in un registro pubblico speciale istituito dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 79
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) È inoltre opportuno stabilire norme per la produzione in vitro di cloni e la loro commercializzazione.

Or. en

Emendamento 80
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È opportuno adottare norme per l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale al fine di garantire l'adeguata identificazione di tale materiale per categoria mediante l'attestazione della conformità in relazione ai rispettivi requisiti relativi alle sementi e al materiale pre-base, di base, certificati e standard.	(23) È opportuno adottare norme per l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale al fine di garantire l'adeguata identificazione di tale materiale per categoria mediante l'attestazione della conformità in relazione ai rispettivi requisiti relativi alle sementi e al materiale pre-base, di base, certificati e standard. ***L'inclusione sulle etichette di dettagli chiave quali specie e varietà, purezza e trattamenti semplifica il monitoraggio e il controllo della qualità del materiale riproduttivo vegetale e permette ai consumatori di capire qual è il contenuto effettivo.***

Or. ro

Emendamento 81
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'etichetta ufficiale dovrebbe essere stampata e apposta dagli operatori professionali autorizzati, sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti. Tuttavia, poiché taluni operatori professionali potrebbero non disporre delle risorse necessarie per svolgere tutte le attività di certificazione e stampare le etichette ufficiali, è opportuno prevedere che le eventuali fasi di certificazione possano essere effettuate anche dalle autorità competenti su richiesta degli operatori professionali.	(25) L'etichetta ufficiale dovrebbe essere stampata e apposta dagli operatori professionali autorizzati, sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti. Tuttavia, poiché taluni operatori professionali potrebbero non disporre delle risorse necessarie per svolgere tutte le attività di certificazione e stampare le etichette ufficiali, è opportuno prevedere che le eventuali fasi di certificazione possano essere effettuate anche dalle autorità competenti su richiesta degli operatori professionali. ***È importante***

identificare le risorse finanziarie a livello dell'UE per la distribuzione alle autorità nazionali competenti al fine di garantire efficacia nella certificazione e nella stampa delle etichette ufficiali.

Or. ro

Emendamento 82
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le sementi sono spesso commercializzate sotto forma di miscugli varietali della stessa specie o di miscugli di specie. Tuttavia le sementi di generi o specie contemplati dal presente regolamento dovrebbero poter essere prodotte e commercializzate soltanto in miscugli con sementi dei generi o delle specie contemplati o contemplate dal presente regolamento. Ciò è necessario per garantire il rispetto delle rispettive norme di produzione e di commercializzazione. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi oggetto del presente regolamento, con sementi non appartenenti a generi o specie contemplati o contemplate dal presente regolamento, ai fini della conservazione delle risorse genetiche e della preservazione dell'ambiente naturale. Ciò è dovuto al fatto che tali specie sono quelle più appropriate ai fini di tale conservazione. È opportuno stabilire norme relative a tali miscugli per garantirne l'identità e la qualità.	(29) Le sementi sono spesso commercializzate sotto forma di miscugli varietali della stessa specie o di miscugli di specie. Tuttavia le sementi di generi o specie contemplati dal presente regolamento dovrebbero poter essere prodotte e commercializzate soltanto in miscugli con sementi dei generi o delle specie contemplati o contemplate dal presente regolamento. Ciò è necessario per garantire il rispetto delle rispettive norme di produzione e di commercializzazione ***e per garantire la giusta qualità e sicurezza***. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi oggetto del presente regolamento, con sementi non appartenenti a generi o specie contemplati o contemplate dal presente regolamento, ai fini della conservazione delle risorse genetiche e della preservazione dell'ambiente naturale. Ciò è dovuto al fatto che tali specie sono quelle più appropriate ai fini di tale conservazione. È opportuno stabilire norme ***specifiche e proporzionate*** relative a tali miscugli per garantirne l'identità***, la sicurezza*** e la qualità.

Or. ro

Emendamento 83
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di verificare l'identità e la purezza della varietà dei singoli lotti di sementi è opportuno effettuare prove rispetto alle parcelle testimone. È opportuno altresì stabilire norme specifiche relative a tali controlli sulle sementi pre-base, di base, certificate e standard, sulla base delle norme internazionali applicabili e dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale.	(31) Al fine di verificare l'identità***, la qualità*** e la purezza della varietà dei singoli lotti di sementi è opportuno effettuare prove rispetto alle parcelle testimone. È opportuno altresì stabilire norme specifiche relative a tali controlli sulle sementi pre-base, di base, certificate e standard, sulla base delle norme internazionali applicabili e dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale. ***I risultati di tali controlli dovrebbero fornire informazioni chiare e verificabili da utilizzare come base per la certificazione e la successiva etichettatura delle sementi. L'attuazione di norme rigorose come queste garantirà l'integrità e la qualità delle sementi, contribuendo così a promuovere la produzione agricola sostenibile e a proteggere gli interessi sia degli agricoltori che dei consumatori.***

Or. ro

Emendamento 84
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di verificare l'identità e la purezza della varietà dei singoli lotti di sementi è opportuno effettuare prove	(31) Al fine di verificare l'identità e la purezza della varietà dei singoli lotti di sementi è opportuno effettuare prove

rispetto alle parcelle testimone. È opportuno altresì stabilire norme specifiche relative a tali controlli sulle sementi pre-base, di base***,*** certificate ***e standard***, sulla base delle norme internazionali applicabili e dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale.	rispetto alle parcelle testimone. È opportuno altresì stabilire norme specifiche relative a tali controlli sulle sementi pre-base, di base ***e*** certificate, sulla base delle norme internazionali applicabili e dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle direttive sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Emendamento 85
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a ***un livello elevato di*** diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono denominate "varietà da conservazione". La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura[40]. In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi.	(32) Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche***, che sono indispensabili per il miglioramento genetico delle colture e sono essenziali per l'adattamento ai cambiamenti ambientali imprevedibili e alle esigenze future***. Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono ***state precedentemente*** denominate "varietà da conservazione". ***È opportuno riconoscere che la conservazione delle risorse genetiche è un processo dinamico e che le varietà selezionate ex novo dovrebbero essere incluse. Pertanto, la denominazione "varietà da diversità" sarebbe più appropriata.*** La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del

trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura[40]. In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi.

[40] Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

[40] Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

Or. en

Emendamento 86
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a un livello ***elevato*** di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono denominate "varietà da conservazione". La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche	(32) Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a un livello ***maggiore*** di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono denominate "varietà da conservazione". La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche

per l'alimentazione e l'agricoltura di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura[40]. In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi.

[40] Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

per l'alimentazione e l'agricoltura di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura[40]. In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi.

[40] Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

Or. en

Motivazione

La diversità di alcune varietà di alberi utilizzati a fini di conservazione può talvolta essere relativamente bassa a causa della modalità di riproduzione.

Emendamento 87
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) In considerazione di tali caratteristiche particolari delle varietà da conservazione e in deroga ai requisiti stabiliti per la produzione e la commercializzazione, è opportuno autorizzare la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale ad esse appartenente nel rispetto di requisiti meno rigorosi. Tale obiettivo è in linea con i principi del Green Deal europeo e, in particolare, con il principio della protezione della biodiversità. È pertanto opportuno consentire che tali materiali soddisfino i	(33) In considerazione di tali caratteristiche particolari delle varietà da conservazione e in deroga ai requisiti stabiliti per la produzione e la commercializzazione, è opportuno autorizzare la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale ad esse appartenente nel rispetto di requisiti meno rigorosi. Tale obiettivo è in linea con i principi del Green Deal europeo e, in particolare, con il principio della protezione della biodiversità***, e ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo***

requisiti relativi ai materiali standard per le specie interessate. Tale materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà da conservazione dovrebbe pertanto essere etichettato con l'indicazione "varietà da conservazione". ***Tali varietà dovrebbero essere iscritte anche per consentirne il controllo da parte delle autorità competenti e garantire scelte informate da parte dei loro utilizzatori nonché l'efficacia dei controlli ufficiali.***	***vegetale non hanno un'identità armonizzata particolare e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione***. È pertanto opportuno consentire che tali materiali soddisfino i requisiti relativi ai materiali standard per le specie interessate. Tale materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà da conservazione dovrebbe pertanto essere etichettato con l'indicazione "varietà da conservazione".
	Or. en

Emendamento 88
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) In considerazione di tali caratteristiche particolari delle varietà da ***conservazione*** e in deroga ai requisiti stabiliti per la produzione e la commercializzazione, è opportuno autorizzare la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale ad esse appartenente nel rispetto di requisiti meno rigorosi. Tale obiettivo è in linea con i principi del Green Deal europeo e, in particolare, con il principio della protezione della biodiversità. È pertanto opportuno consentire che tali materiali soddisfino i requisiti relativi ai materiali standard per le specie interessate. Tale materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà da ***conservazione*** dovrebbe pertanto essere etichettato con l'indicazione "varietà da ***conservazione***". Tali varietà dovrebbero essere iscritte anche per consentirne il controllo da parte delle autorità competenti e garantire scelte informate da parte dei loro utilizzatori nonché l'efficacia dei	(33) In considerazione di tali caratteristiche particolari delle varietà da ***diversità*** e in deroga ai requisiti stabiliti per la produzione e la commercializzazione, è opportuno autorizzare la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale ad esse appartenente nel rispetto di requisiti meno rigorosi. Tale obiettivo è in linea con i principi del Green Deal europeo e, in particolare, con il principio della protezione della biodiversità. È pertanto opportuno consentire che tali materiali soddisfino i requisiti relativi ai materiali standard per le specie interessate. Tale materiale riproduttivo vegetale appartenente a varietà da ***diversità*** dovrebbe pertanto essere etichettato con l'indicazione "varietà da ***diversità***". Tali varietà dovrebbero essere iscritte anche per consentirne il controllo da parte delle autorità competenti e garantire scelte informate da parte dei loro utilizzatori nonché l'efficacia dei controlli

controlli ufficiali.	ufficiali. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame: l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 89
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Numerose banche, organizzazioni e reti genetiche operano nell'Unione con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le banche genetiche dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 90
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Numerose banche, organizzazioni e	(35) Numerose banche, organizzazioni e

reti genetiche operano nell'Unione con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche. Al fine di agevolare ***la loro*** attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti ***e che sia invece conforme a norme meno rigorose***.	reti genetiche operano nell'Unione con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche. Al fine di agevolare ***questa importante*** attività***, che non attira gli operatori commerciali in quanto non è economicamente significativa***, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti.

Or. en

Emendamento 91
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Numerose ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** operano nell'Unione con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.	(35) Numerose organizzazioni e reti ***di conservazione*** operano nell'Unione con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.

Or. en

Motivazione

Le banche genetiche pubbliche non commercializzano materiale riproduttivo vegetale, ma danno accesso alle loro risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (PGRFA) conservate, secondo le regole del trattato internazionale sulle PGRFA.

Emendamento 92
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Numerose ***banche,*** organizzazioni e reti ***genetiche*** operano nell'Unione con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato ***a*** tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.	(35) Numerose organizzazioni e reti operano nell'Unione con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato ***da*** tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.

Or. en

Emendamento 93
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi al fine di gestire in modo dinamico le proprie sementi. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di ***piccoli quantitativi di*** sementi tra agricoltori. Tale deroga potrebbe applicarsi se tali sementi non appartengono a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali ***a norma del regolamento (UE) n. 2100/94 del*** Consiglio[41]. ***È opportuno consentire agli Stati membri di definire tali piccoli quantitativi per specie specifiche per ogni anno, al fine di garantire che non vi sia un uso improprio di tale deroga che incida sulla commercializzazione delle sementi.***	(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi al fine di gestire in modo dinamico le proprie sementi. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di sementi tra agricoltori. Tale deroga potrebbe applicarsi se tali sementi non appartengono a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali ***conformemente a quanto stabilito dal*** Consiglio.

[41] ***Regolamento (CE) n. 2100/94 del***

Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).

Or. en

Emendamento 94
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi al fine di ***gestire*** in modo dinamico ***le proprie sementi***. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di ***piccoli quantitativi di sementi tra agricoltori. Tale deroga potrebbe applicarsi se tali sementi non appartengono a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94 del Consiglio[41]. È opportuno consentire agli Stati membri di definire tali piccoli quantitativi per specie specifiche per ogni anno, al fine di garantire che non vi sia un uso improprio di tale deroga che incida sulla commercializzazione delle*** sementi.	(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi al fine di ***conservare*** in modo dinamico ***il proprio materiale riproduttivo vegetale e contribuire all'agrobiodiversità***. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di ***materiale riproduttivo vegetale, come stabilito nel trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda i diritti degli agricoltori di scambiarsi*** sementi ***e/o materiali di moltiplicazione conservati in azienda***.

[41] Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).

Or. en

Emendamento 95
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente ***piccoli*** quantitativi di sementi al fine di gestire in modo dinamico le proprie sementi. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di ***piccoli*** quantitativi di sementi tra agricoltori. Tale deroga potrebbe applicarsi se tali sementi non appartengono a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94 del Consiglio[41]. È opportuno consentire agli Stati membri di definire tali ***piccoli*** quantitativi per specie specifiche per ogni anno, ***al fine di garantire che non vi sia*** un uso improprio di ***tale deroga che incida sulla commercializzazione delle*** sementi.	(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente***, a fronte di una compensazione monetaria,*** quantitativi ***relativamente piccoli*** di ***materiale riproduttivo vegetale, comprese*** sementi***,*** al fine di gestire in modo dinamico le proprie sementi. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di ***tali*** quantitativi di sementi tra agricoltori. Tale deroga potrebbe applicarsi se tali sementi non appartengono a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94 del Consiglio[41]. È opportuno consentire agli Stati membri di definire tali quantitativi per specie specifiche per ogni anno, ***escludendo al contempo*** un uso improprio di ***questo potere che limita il diritto degli agricoltori di scambiare materiale riproduttivo vegetale, comprese le*** sementi***, come hanno fatto per migliaia di anni***.
[41] Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).	[41] Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).

Or. en

Emendamento 96
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) L'utilizzazione di materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà ai sensi del presente	(38) L'utilizzazione di materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà ai sensi del presente

regolamento, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive ("materiale eterogeneo") potrebbe apportare benefici in particolare nella produzione biologica e nell'agricoltura a basso impiego di fattori di produzione attraverso il miglioramento della diversità genetica all'interno delle specie di piante coltivate. Di conseguenza il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo dovrebbe poter essere prodotto e commercializzato senza dover soddisfare i requisiti per la registrazione delle varietà e gli altri requisiti di produzione e commercializzazione del presente regolamento. È opportuno stabilire requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di tale materiale.	regolamento, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive ("materiale eterogeneo") potrebbe apportare benefici in particolare nella produzione biologica e nell'agricoltura a basso impiego di fattori di produzione attraverso il miglioramento della diversità genetica all'interno delle specie di piante coltivate. Di conseguenza il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo***, fatta eccezione per le piante foraggere,*** dovrebbe poter essere prodotto e commercializzato senza dover soddisfare i requisiti per la registrazione delle varietà e gli altri requisiti di produzione e commercializzazione del presente regolamento. È opportuno stabilire requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di tale materiale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è in linea con il parere del relatore.

Emendamento 97
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) La produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione devono rispettare le norme più rigorose possibili. Di conseguenza l'importazione di materiale riproduttivo vegetale da paesi terzi dovrebbe essere consentita soltanto se una valutazione delle norme in materia di identità e qualità e del sistema di	(39) La produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione devono rispettare le norme più rigorose possibili. Di conseguenza l'importazione di materiale riproduttivo vegetale da paesi terzi dovrebbe essere consentita soltanto se una valutazione delle norme in materia di identità e qualità e del sistema di

certificazione ad esso applicabili stabilisce che tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione. Tale valutazione dovrebbe basarsi su un esame approfondito delle informazioni fornite dal paese terzo e della sua legislazione pertinente. Dovrebbe basarsi inoltre sull'esito soddisfacente di un audit effettuato dalla Commissione nel rispettivo paese terzo, qualora tale audit sia ritenuto necessario dalla Commissione stessa.	certificazione ad esso applicabili stabilisce che tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione. Tale valutazione dovrebbe basarsi su un esame approfondito delle informazioni fornite dal paese terzo e della sua legislazione pertinente. Dovrebbe basarsi inoltre sull'esito soddisfacente di un audit effettuato dalla Commissione nel rispettivo paese terzo, qualora tale audit sia ritenuto necessario dalla Commissione stessa***, tuttavia l'attuazione del presente regolamento non dovrebbe ostacolare l'importazione di piccoli quantitativi di materiale riproduttivo vegetale da paesi terzi a fini di conservazione laddove, a causa della natura non commerciale delle scorte, non si effettuano le prove per stabilire l'equivalenza richiesta***.

Or. en

Emendamento 98
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) È opportuno stabilire norme relative all'etichettatura e alle informazioni da fornire per il materiale riproduttivo vegetale importato ai fini della sua corretta identificazione e tracciabilità nonché di scelte informate da parte degli utilizzatori e per consentire controlli ufficiali.	(40) È opportuno stabilire norme ***efficaci e proporzionate*** relative all'etichettatura e alle informazioni da fornire per il materiale riproduttivo vegetale importato ai fini della sua corretta identificazione e tracciabilità nonché di scelte informate da parte degli utilizzatori e per consentire controlli ufficiali. ***Inoltre, si dovrebbero specificare le norme per la presentazione chiara e visibile di tali informazioni sugli imballaggi del materiale riproduttivo vegetale.***

Or. ro

Emendamento 99
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, gli operatori professionali dovrebbero essere registrati. È opportuno che si iscrivano nei registri istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio[42], al fine di ridurre gli oneri amministrativi per tali operatori professionali. Ciò è proporzionato anche perché la grande maggioranza degli operatori professionali che producono e commercializzano materiale riproduttivo vegetale è già iscritta nei registri degli operatori professionali di tale regolamento.	(41) Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, gli operatori professionali***, che non siano microimprese,*** dovrebbero essere registrati. È opportuno che si iscrivano nei registri istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio[42], al fine di ridurre gli oneri amministrativi per tali operatori professionali. Ciò è proporzionato anche perché la grande maggioranza degli operatori professionali che producono e commercializzano materiale riproduttivo vegetale è già iscritta nei registri degli operatori professionali di tale regolamento.
[42] Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).	[42] Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

Or. en

Emendamento 100

Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) È opportuno introdurre obblighi specifici per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento.	(42) È opportuno introdurre obblighi specifici per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione ***ai fini della commercializzazione*** e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento. ***Tuttavia, è opportuno prendere in considerazione le caratteristiche e i limiti specifici delle microimprese.***

Or. en

Emendamento 101
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) È opportuno introdurre obblighi specifici per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento.	(42) È opportuno introdurre obblighi specifici***, efficaci e proporzionati*** per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento.

Or. ro

Emendamento 102
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Le varietà iscritte dovrebbero essere ulteriormente notificate al registro dell'Unione delle varietà dalle autorità competenti, attraverso il portale dell'UE sulle varietà vegetali, al fine di garantire una panoramica di tutte le varietà ammesse alla commercializzazione nell'Unione.	(47) Le varietà iscritte dovrebbero essere ulteriormente notificate al registro dell'Unione delle varietà dalle autorità competenti, attraverso il portale dell'UE sulle varietà vegetali, al fine di garantire una panoramica di tutte le varietà ammesse alla commercializzazione nell'Unione. ***Il presente processo di notifica dovrebbe essere efficiente e tempestivo per facilitare un accesso rapido e semplice da parte delle parti interessate ai dati sulle varietà autorizzate.***

Or. ro

Emendamento 103
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti degli Stati membri competenti per la registrazione delle varietà dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti	(48) Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti degli Stati membri competenti per la registrazione delle varietà ***e gli Stati membri in cui le varietà devono essere coltivate*** dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro

indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale.

territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Emendamento 104
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti	(48) Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti

degli Stati membri ***competenti per la registrazione delle*** varietà dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale.	degli Stati membri ***in cui tali*** varietà ***sarebbero commercializzate*** dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale.

Or. en

Motivazione

La proposta prevede che un solo Stato membro – quello che elabora la domanda di registrazione della varietà – definisca le condizioni di coltivazione per tutta l'UE. Ciò rappresenta un problema considerate le differenze tra i sistemi agricoli all'interno dell'Unione. Inoltre, ciò porterà alla scelta opportunistica del foro: gli sviluppatori di varietà resistenti agli erbicidi sceglieranno un'autorità nazionale competente nota per l'adozione di condizioni meno rigorose.

Emendamento 105
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Al fine di ***contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e***	(49) Al fine di rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più

rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di ***tutti i*** generi o di ***tutte le*** specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile***"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

ampie, nuove varietà di generi o di specie ***di colture agricole diverse dagli ortaggi da produrre e commercializzare soltanto come sementi o materiale pre-base, di base o certificati*** dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso. ***Al fine di garantire che tali varietà possano contribuire a una maggiore sostenibilità della produzione agricola, l'esame del valore agronomico e di utilizzazione dovrebbe essere condotto in condizioni biologiche o, qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche, in condizioni a basso impiego di fattori di produzione.***

Or. en

Emendamento 106
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.	(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti ***agronomici, d'uso e ambientali***. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità***, tecnologiche*** o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso. ***Tenuto conto delle notevoli risorse e della preparazione necessarie per questo esame, per alcune specie dovrebbe essere eseguito su base volontaria. Nei casi in cui l'esame è una condizione per***

accedere al registro, tale esame dovrebbe essere effettuato esclusivamente dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 107
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione ***e*** della distribuzione***;*** e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero	(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità ***della coltivazione, della raccolta,*** dell'immagazzinamento, della trasformazione***,*** della distribuzione ***e dell'utilizzazione,*** e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le

essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 108
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Poiché le varietà biologiche adatte alla produzione biologica quali definite all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848 sono caratterizzate da un livello elevato di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, è opportuno che la loro registrazione sia soggetta a caratteristiche adeguate di distinzione, omogeneità, stabilità, in particolare per quanto concerne i requisiti di omogeneità. Inoltre, affinché tali varietà siano meglio adattate alle esigenze specifiche della produzione biologica, il loro esame del valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** dovrebbe essere effettuato in condizioni biologiche.	(50) Poiché le varietà biologiche adatte alla produzione biologica quali definite all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848 sono caratterizzate da un livello elevato di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, è opportuno che la loro registrazione sia soggetta a caratteristiche adeguate di distinzione, omogeneità, stabilità, in particolare per quanto concerne i requisiti di omogeneità. Inoltre, affinché tali varietà siano meglio adattate alle esigenze specifiche della produzione biologica, il loro esame del valore agronomico e di utilizzazione dovrebbe essere effettuato in condizioni biologiche.

Or. en

Emendamento 109
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Tuttavia, dovrebbe essere prevista	***soppresso***

la possibilità di effettuare l'esame tecnico per accertare il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà nei locali del richiedente e sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente. Ciò è necessario per alleggerire gli oneri amministrativi, garantire la disponibilità di strutture adibite ai controlli e ridurre i costi per le autorità competenti. Tuttavia l'autorità competente dovrebbe essere competente per le disposizioni in materia di controlli. Inoltre gli operatori professionali coinvolti nella selezione di nuove varietà, e sulla base della loro cooperazione con le autorità competenti, si sono dimostrati qualificati per effettuare gli esami in quanto possiedono le rispettive competenze, conoscenze e risorse adeguate.

Or. en

Emendamento 110
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) ***Tuttavia,*** dovrebbe essere prevista la possibilità di effettuare l'esame tecnico per accertare il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà nei locali del richiedente e sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente. Ciò ***è necessario per*** alleggerire gli oneri amministrativi, garantire la disponibilità di strutture adibite ai controlli e ridurre i costi per le autorità competenti. Tuttavia l'autorità competente dovrebbe essere competente per le disposizioni in materia di controlli. Inoltre gli operatori professionali coinvolti nella selezione di nuove varietà, e sulla base della loro cooperazione con le autorità	(55) Dovrebbe essere prevista la possibilità di effettuare l'esame tecnico per accertare il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà nei locali del richiedente e sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente ***nel sistema volontario***. Ciò ***potrebbe*** alleggerire gli oneri amministrativi, garantire la disponibilità di strutture adibite ai controlli e ridurre i costi per le autorità competenti. Tuttavia l'autorità competente dovrebbe essere competente per le disposizioni in materia di controlli. Inoltre gli operatori professionali coinvolti nella selezione di nuove varietà, e sulla base della loro

competenti, si sono dimostrati qualificati per effettuare gli esami in quanto possiedono le rispettive competenze, conoscenze e risorse adeguate.	cooperazione con le autorità competenti, si sono dimostrati qualificati per effettuare gli esami in quanto possiedono le rispettive competenze, conoscenze e risorse adeguate. ***Tuttavia, nei casi in cui l'esame è una condizione obbligatoria per accedere al registro, tale esame dovrebbe essere effettuato esclusivamente dall'autorità competente.***

Or. en

Emendamento 111
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di garantire la credibilità e l'elevata qualità degli esami in materia di distinzione, omogeneità e stabilità, è opportuno che i locali delle autorità competenti in cui si svolgono siano sottoposti ad audit da parte dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("UCVV"). I locali dei richiedenti presso i quali l'esame del valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** soddisfacente si svolge sotto sorveglianza ufficiale dovrebbero essere sottoposti ad audit da parte delle rispettive autorità competenti, al fine di garantire la conformità rispetto ai requisiti applicabili.	(56) Al fine di garantire la credibilità e l'elevata qualità degli esami in materia di distinzione, omogeneità e stabilità, è opportuno che i locali delle autorità competenti in cui si svolgono siano sottoposti ad audit da parte dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("UCVV"). I locali dei richiedenti presso i quali l'esame del valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente si svolge sotto sorveglianza ufficiale dovrebbero essere sottoposti ad audit da parte delle rispettive autorità competenti, al fine di garantire la conformità rispetto ai requisiti applicabili.

Or. en

Emendamento 112
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Il periodo di registrazione di una varietà dovrebbe essere di dieci anni, in modo da incoraggiare l'innovazione nel settore della selezione e l'eliminazione dal mercato delle vecchie varietà e la loro sostituzione con varietà nuove. Tuttavia tale periodo dovrebbe essere di trent'anni per le varietà di generi o specie di piante da frutto e viti, in ragione del tempo più lungo necessario per completare il ciclo produttivo di tali generi o specie.	(57) Il periodo di registrazione di una varietà dovrebbe essere di dieci anni, in modo da incoraggiare l'innovazione nel settore della selezione e l'eliminazione dal mercato delle vecchie varietà e la loro sostituzione con varietà nuove. Tuttavia tale periodo dovrebbe essere di trent'anni per ***le varietà da conservazione e per*** le varietà di generi o specie di piante da frutto e viti, in ragione del tempo più lungo necessario per completare il ciclo produttivo di tali generi o specie.

Or. en

Emendamento 113
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) Alcune varietà selezionate in modo convenzionale sono già collegate a brevetti e, in futuro, la nuova legislazione dell'UE sulle nuove tecniche genomiche potrebbe innescare una proliferazione di varietà con caratteristiche brevettate. In questo contesto, è opportuno che il presente regolamento offra maggiore trasparenza indicando nei registri nazionali e dell'Unione la presenza di eventuali varietà brevettate in modo che selezionatori e agricoltori possano fare scelte consapevoli.

Or. en

Emendamento 114
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e "materiale eterogeneo" alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le norme già stabilite nel regolamento sulla produzione biologica dovrebbero essere riviste solo nel quadro di tale regolamento.

Emendamento 115
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e "materiale eterogeneo" alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare	***soppresso***

disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.

Or. en

Emendamento 116
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e "materiale eterogeneo" alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare ***le definizioni*** di "materiale riproduttivo vegetale" ***e "materiale eterogeneo" alle definizioni*** di cui al presente regolamento. ***Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.***	(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare ***la definizione*** di "materiale riproduttivo vegetale" ***alla definizione*** di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 118
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Al fine di adeguare i controlli e i requisiti per il valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** ai potenziali sviluppi tecnici e scientifici, nonché ai possibili sviluppi delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento con determinati elementi. Tali elementi consistono nelle metodologie necessarie per gli esami di coltura da svolgere nell'intento di stabilire il valore	(70) Al fine di adeguare i controlli e i requisiti per il valore agronomico e di utilizzazione ai potenziali sviluppi tecnici e scientifici, nonché ai possibili sviluppi delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento con determinati elementi. Tali elementi consistono nelle metodologie necessarie per gli esami di coltura da svolgere nell'intento di stabilire il valore agronomico e di utilizzazione per

agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** per determinati generi o determinate specie.

determinati generi o determinate specie.

Or. en

Emendamento 119
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Al fine di adeguare le disposizioni del presente regolamento relative agli esami tecnici delle varietà agli sviluppi tecnici e scientifici e alle esigenze pratiche delle autorità competenti e degli operatori professionali, nonché di dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle norme corrispondenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento stabilendo le norme relative all'audit dei locali degli operatori professionali al fine di effettuare esami tecnici per verificare l'esistenza di un valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** soddisfacente.	(72) Al fine di adeguare le disposizioni del presente regolamento relative agli esami tecnici delle varietà agli sviluppi tecnici e scientifici e alle esigenze pratiche delle autorità competenti e degli operatori professionali, nonché di dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione delle norme corrispondenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento stabilendo le norme relative all'audit dei locali degli operatori professionali al fine di effettuare esami tecnici per verificare l'esistenza di un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.

Or. en

Emendamento 120
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*

(73) Al fine di adeguare le disposizioni del presente regolamento relative all'esame ai fini della coltivazione e dell'utilizzazione ***sostenibili*** agli sviluppi tecnici o scientifici e alle nuove politiche o norme dell'Unione in materia di agricoltura sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento stabilendo i requisiti minimi per effettuare tale esame, stabilendo le metodologie per valutare le caratteristiche esaminate, fissando le norme per la valutazione e la comunicazione dei risultati di tale esame e modificando le caratteristiche esaminate.	(73) Al fine di adeguare le disposizioni del presente regolamento relative all'esame ai fini della coltivazione e dell'utilizzazione agli sviluppi tecnici o scientifici e alle nuove politiche o norme dell'Unione in materia di agricoltura sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento stabilendo i requisiti minimi per effettuare tale esame, stabilendo le metodologie per valutare le caratteristiche esaminate, fissando le norme per la valutazione e la comunicazione dei risultati di tale esame e modificando le caratteristiche esaminate.

Or. en

Emendamento 121
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 81 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	81 bis) La Commissione dovrebbe identificare fonti di finanziamento da mettere a disposizione degli Stati membri al fine di creare laboratori specializzati, ufficiali, accreditati dall'UE per i controlli sul materiale riproduttivo vegetale che effettueranno tale valutazione sulla base di procedure specifiche identiche a tutte le autorità degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 122
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione	*Emendamento*
(85) ***Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire*** alla Commissione ***competenze di esecuzione affinché possa prendere decisioni*** in materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliorate in relazione all'ambito di applicazione e a talune disposizioni del presente regolamento.	(85) Alla Commissione ***dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme specifiche*** in materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliorate in relazione all'ambito di applicazione e a talune disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 123
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione	*Emendamento*
(91) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tre anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle sue disposizioni nonché di concedere il tempo necessario per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione corrispondenti. Le norme relative al valore agronomico e di utilizzazione ***sostenibile*** soddisfacente per le varietà di ortaggi e piante da frutto dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere da cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tale periodo di tempo supplementare è necessario affinché le autorità competenti e gli operatori professionali effettuino i preparativi necessari e le prime prove nei settori conformemente alle nuove norme.	(91) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tre anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle sue disposizioni nonché di concedere il tempo necessario per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione corrispondenti. Le norme relative al valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente per le varietà di ortaggi e piante da frutto dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere da cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tale periodo di tempo supplementare è necessario affinché le autorità competenti e gli operatori professionali effettuino i preparativi necessari e le prime prove nei settori conformemente alle nuove norme.

Or. en

Emendamento 124
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento ***stabilisce norme per la*** produzione ***e la*** commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.	Il presente regolamento ***si applica alla*** produzione ***ai fini della commercializzazione e alla*** commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare ***per quanto riguarda*** i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

Or. en

Emendamento 125
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alle condizioni di coltivazione di determinate varietà che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, compresa la coltivazione per finalità diverse dalla produzione e dalla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, per la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti.	Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alle condizioni di coltivazione di determinate varietà ***resistenti agli erbicidi o*** che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, compresa la coltivazione per finalità diverse dalla produzione e dalla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, per la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti.

Or. en

Emendamento 126
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione.	I requisiti relativi alla produzione ***e all'importazione*** di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione ***nell'Unione***.

Or. en

Motivazione

Molte aziende importano nell'UE materiale da paesi terzi per il controllo di qualità, le prove, la lavorazione ecc. prima di riesportarlo. Tale spostamento è ancora possibile al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legislazione.

Emendamento 127
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione.	I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione ***o alla sua importazione nell'imballaggio finale all'interno dell'Unione***.

Or. en

Motivazione

Aggiunta all'emendamento del relatore volta a distinguere tra le importazioni destinate alla commercializzazione presso l'utilizzatore e le sementi raccolte che saranno trasformate prima della commercializzazione.

Emendamento 128

Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione.	I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ***o all'importazione*** ai fini della sua commercializzazione ***sul mercato dell'Unione***.

Or. fr

Emendamento 129
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione.	I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ***o importazione*** ai fini della sua commercializzazione ***come materiale riproduttivo vegetale nell'Unione***.

Or. en

Emendamento 130
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della ***sua*** commercializzazione.	I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della commercializzazione ***e importazione nel mercato interno dell'UE***.

Or. ro

Motivazione

Le norme stabilite nel presente regolamento riguardano anche le importazioni di materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 131
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;	a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali***, gli agricoltori*** e gli utilizzatori finali;

Or. en

Emendamento 132
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;	a) garantire la qualità***, la sicurezza*** e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;

Or. ro

Emendamento 133
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantire ***parità di*** condizioni per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;	b) garantire condizioni ***proporzionate*** per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale ***riconoscendo le differenze di scala degli operatori sul mercato***;

Or. en

Emendamento 134
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantire ***parità di*** condizioni per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;	b) garantire condizioni ***proporzionate*** per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

Or. en

Motivazione

Motivazione: tali condizioni devono essere adattate dagli Stati membri al contesto agricolo e culturale di ciascuna regione o paese e proporzionate ai volumi commercializzati da ciascun operatore.

Emendamento 135
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) contribuire alla conservazione e	d) contribuire alla conservazione

all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;	***dinamica*** e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Or. en

Emendamento 136
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni ***climatiche*** attuali e future;	e) contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle ***diverse*** condizioni ***pedoclimatiche*** attuali e future;

Or. en

Emendamento 137
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) sostenere l'innovazione per lo sviluppo di materiale riproduttivo vegetale resistente che contribuisca a valorizzare le colture che favoriscono la protezione del suolo, come le leguminose;

Or. en

Motivazione

Nell'Unione europea l'innovazione delle sementi per le leguminose è in fase di stallo da anni. È essenziale promuovere la ricerca su sementi più resistenti per aumentare la produzione di tali colture, in linea con la strategia europea per le proteine.

Emendamento 138

Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) garantire un'adeguata concorrenza nel mercato interno in modo che il materiale riproduttivo vegetale sia disponibile a un costo ragionevole per gli agricoltori e gli altri utilizzatori finali;

Or. en

Motivazione

È importante che l'attuazione del presente regolamento non porti alla concentrazione sul mercato

Emendamento 139
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto delegato di cui al primo comma aggiunge generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno ***due*** degli elementi seguenti:	L'atto delegato di cui al primo comma aggiunge generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno ***uno*** degli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

I requisiti per aggiungere una nuova specie all'elenco sono troppo rigidi, almeno per le coltivazioni orticole. La Commissione può eliminare le specie che non soddisfano due dei tre requisiti. L'ideale sarebbe mantenere le regole attuali: dovrebbe essere aggiunta ogni specie selezionata a livello professionale nell'UE; in alternativa deve essere soddisfatto un solo requisito.

Emendamento 140
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto delegato di cui al primo comma aggiunge generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno ***due*** degli elementi seguenti:	L'atto delegato di cui al primo comma aggiunge generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno ***uno*** degli elementi seguenti:

Or. en

Motivazione

I requisiti per aggiungere una nuova specie all'elenco sono troppo rigidi, almeno per le coltivazioni orticole.

Emendamento 141
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto delegato di cui al primo comma aggiunge generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno ***due*** degli elementi seguenti:	L'atto delegato di cui al primo comma aggiunge generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno ***uno*** degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 142
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rappresentano una regione ***significativa*** di produzione di materiale riproduttivo vegetale e un valore ***significativo*** del materiale riproduttivo	a) rappresentano una regione ***notevole*** di produzione di materiale riproduttivo vegetale e un valore ***notevole*** del materiale riproduttivo vegetale commercializzato

vegetale commercializzato nell'Unione;	nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Può essere difficile soddisfare i criteri per alcune piante da frutto coltivate solo in determinate condizioni di crescita.

Emendamento 143
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rappresentano una regione ***significativa*** di produzione di materiale riproduttivo vegetale e un valore ***significativo*** del materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione;	a) rappresentano una regione ***notevole*** di produzione di materiale riproduttivo vegetale e un valore ***notevole*** del materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Può essere difficile soddisfare i criteri (regione e valore) per alcune piante da frutto coltivate solo in determinate regioni/condizioni di crescita.

Emendamento 144
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) presentano una rilevanza sostanziale per la sicurezza della produzione di alimenti e mangimi nell'Unione rispetto ad altri generi e specie non elencati in tale allegato; ***e***	b) presentano una rilevanza sostanziale per la sicurezza della produzione di alimenti e mangimi nell'Unione rispetto ad altri generi e specie non elencati in tale allegato; ***o***

Or. en

Emendamento 145
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) presentano un interesse in termini di agronomia, sostenibilità o caratteristiche nutrizionali.

Or. en

Motivazione

Le condizioni attuali non favoriscono l'integrazione di specie minori di interesse agronomico, ambientale e/o alimentare, che sono in linea con gli obiettivi della transizione agroecologica.

Emendamento 146
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) rappresentano un interesse in termini agronomici, nutrizionali o di sostenibilità.

Or. fr

Emendamento 147
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto delegato di cui al primo comma elimina generi o specie dall'elenco di cui all'allegato I se non soddisfano più almeno	L'atto delegato di cui al primo comma elimina generi o specie dall'elenco di cui all'allegato I se non soddisfano più almeno

due degli elementi di cui al secondo comma.	***uno*** degli elementi di cui al secondo comma.

Or. en

Motivazione

I requisiti per aggiungere una nuova specie all'elenco sono troppo rigidi, almeno per le coltivazioni orticole. La Commissione può eliminare le specie che non soddisfano due dei tre requisiti. L'ideale sarebbe mantenere le regole attuali: dovrebbe essere aggiunta ogni specie selezionata a livello professionale nell'UE; in alternativa deve essere soddisfatto un solo requisito.

Emendamento 148
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto delegato di cui al primo comma elimina generi o specie dall'elenco di cui all'allegato I se non soddisfano più almeno ***due*** degli elementi di cui al secondo comma.	L'atto delegato di cui al primo comma elimina generi o specie dall'elenco di cui all'allegato I se non soddisfano più almeno ***uno*** degli elementi di cui al secondo comma.

Or. en

Emendamento 149
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;	a) ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE ***e ai fini ornamentali delle colture agricole di cui all'allegato I, parte A***;

Or. en

Motivazione

La definizione potrebbe essere chiarita per escludere più chiaramente i fini ornamentali delle colture agricole.

Emendamento 150
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;	c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi***, a vantaggio sia dell'Unione che degli agricoltori dei paesi terzi***;

Or. en

Motivazione

Le possibilità di produzione per l'esportazione dovrebbero essere incentivate. I Paesi Bassi da soli esportano ogni anno un valore pari a 4 miliardi di euro, l'UE nel suo insieme anche di più; pertanto, mantenere questa possibilità è vantaggioso sia per gli agricoltori dell'UE che per quelli al di fuori dell'Unione.

Emendamento 151
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;	c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto ***esclusivamente*** per l'esportazione verso paesi terzi;

Or. es

Motivazione

La definizione include solo il materiale per cui non vi sia previsione di immissione sul mercato.

Emendamento 152
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali;	d) al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali***, ed esclusivamente per un uso privato e collegato agli obiettivi di conservazione e biodiversità del materiale riproduttivo vegetale***;

Or. en

Emendamento 153
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali;	d) al materiale riproduttivo vegetale ***per il quale non sono state concesse privative per ritrovati vegetali*** venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali ***e al di fuori della finalità di garantire le loro attività di produzione***;

Or. en

Emendamento 154
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali ***per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali***;	d) al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali;

Or. en

Motivazione

Il termine utilizzatore finale è già definito all'articolo 3, punto 28). Non è necessario aggiungere altre definizioni in questa sede. Nello specifico, la definizione contenuta nell'articolo 3, punto 28), spiega già chiaramente che il materiale riproduttivo vegetale è destinato ad uso privato, in quanto l'utilizzo avviene al di fuori della propria attività professionale.

Emendamento 155
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali ***per proprio uso privato e al di fuori delle loro attività commerciali***;	d) al materiale riproduttivo vegetale venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso, tra utilizzatori finali;

Or. en

Motivazione

Il termine utilizzatore finale è già definito all'articolo 3, punto 28), come segue: "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali. La definizione chiarisce che il materiale riproduttivo vegetale è destinato ad uso privato, in quanto l'utilizzo avviene al di fuori della propria attività professionale. Il riferimento aggiuntivo alle "attività commerciali" nell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), genera incertezza giuridica, in quanto è in conflitto con l'autorizzazione a vendere materiale riproduttivo vegetale, il che è importante in quanto i

custodi di sementi potrebbero avere la necessità di vendere le sementi per recuperare i costi di moltiplicazione sostenuti.

Emendamento 156
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***al materiale riproduttivo vegetale utilizzato esclusivamente per controlli*** ufficiali***, selezione, ispezioni, esposizioni o*** finalità scientifiche.	e) ***alle eccezioni relative alla fornitura di materiale riproduttivo vegetale a organismi*** ufficiali ***di valutazione e ispezione; alle eccezioni relative alla fornitura di materiale riproduttivo vegetale in natura a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle piante fornite e che sia garantita l'individualità delle piante; alle eccezioni relative alla fornitura di materiale riproduttivo vegetale a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine; alle eccezioni relative al materiale riproduttivo vegetale destinato a*** finalità scientifiche***, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali; alle eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione riguardanti le piante da impianto non definitivamente certificate; alle eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478; alle eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di piante da impianto di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso paesi terzi***.

Or. en

Motivazione

In linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento sulla sanità delle piante (UE) 2016/2031 (articolo 6).

Emendamento 157
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) al materiale riproduttivo vegetale ***utilizzato esclusivamente*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.	e) al materiale riproduttivo vegetale ***venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso,*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***, incluse la ricerca in azienda e le attività effettuate dalle banche genetiche***.

Or. en

Emendamento 158
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) al materiale riproduttivo vegetale ***utilizzato esclusivamente*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***.***	e) al materiale riproduttivo vegetale ***venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso,*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***, inclusa la ricerca in azienda e i controlli;***

Or. ro

Emendamento 159
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) al materiale riproduttivo vegetale ***utilizzato esclusivamente*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.	e) al materiale riproduttivo vegetale ***venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso,*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***, inclusa la ricerca in azienda***.

Or. en

Emendamento 160
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) al materiale riproduttivo vegetale ***utilizzato esclusivamente*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***.***	e) al materiale riproduttivo vegetale ***venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso,*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***, inclusa la ricerca in azienda;***

Or. en

Emendamento 161
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) al materiale riproduttivo vegetale ***utilizzato esclusivamente*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***.***	e) al materiale riproduttivo vegetale ***venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso,*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***, inclusa la ricerca in azienda;***

Or. en

Motivazione

I custodi di sementi possono non solo scambiare le sementi, ma anche venderle per recuperare i costi. Non dovrebbero essere attuate condizioni aggiuntive per consentire ai custodi di sementi e ai giardinieri di continuare a fornire il proprio contributo fondamentale alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, come riconosciuto dalla seconda relazione della FAO sullo stato delle risorse fitogenetiche mondiali.

Emendamento 162
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) al materiale riproduttivo vegetale utilizzato esclusivamente per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.	e) al materiale riproduttivo vegetale utilizzato esclusivamente per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche***, inclusa la ricerca in azienda***.

Or. en

Emendamento 163
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) al materiale riproduttivo vegetale trasferito o venduto da piccoli produttori di sementi (persone fisiche, piccoli agricoltori o microimprese).
	Tale materiale riproduttivo vegetale:
	i) è prodotto in azienda ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità; e
	ii) non è ibrido F1; e

iii) non è costituito da OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) né da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) …/… [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento sulle NGT ...]; e

iv) non può essere soggetto, nel suo complesso o nelle componenti genetiche, a diritti di proprietà intellettuale che ne limitino l'uso a fini di conservazione, ricerca, selezione, istruzione, anche in azienda, da parte di un agricoltore che utilizza materiale riproduttivo vegetale coltivato in azienda, di tale varietà per questi obiettivi;

v) non ha valore intrinseco per la produzione commerciale ed è commercializzato in piccole confezioni.

Or. en

Motivazione

Le attività menzionate devono essere esentate dal campo di applicazione, altrimenti gli utilizzatori sarebbero classificati come operatori professionali, il che andrebbe di pari passo con elevati oneri amministrativi.

Emendamento 164
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) al materiale non destinato allo sfruttamento commerciale di una varietà, come la fornitura di materiale riproduttivo vegetale a fornitori di servizi, senza che questi ultimi acquisiscano la proprietà del materiale riproduttivo vegetale, o la produzione di alcune materie prime destinate a scopi industriali senza che il materiale riproduttivo

vegetale sia reso disponibile sul mercato.

Or. es

Motivazione

Si aggiunge la possibilità di fornire il materiale riproduttivo vegetale ai fornitori di servizi per scopi industriali, senza acquisirne la proprietà o immetterlo sul mercato.

Emendamento 165
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) all'accesso, alla vendita o al trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale in piccoli quantitativi ai sensi dell'allegato IX, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità.

Or. en

Emendamento 166
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) L'accesso, la vendita o il trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale in piccoli quantitativi come definito nell'allegato IX, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità.

Or. ro

Emendamento 167
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) all'accesso, alla vendita o al trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Or. en

Motivazione

Alla luce della crisi della biodiversità e del clima, e al fine di adempiere agli obblighi previsti dal trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA), dal secondo piano d'azione globale per le risorse fitogenetiche e dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali (UNDROP), il materiale riproduttivo vegetale trasferito ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità deve essere escluso dal presente regolamento.

Emendamento 168
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) all'accesso, alla vendita o al trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Or. en

Motivazione

I custodi di sementi possono non solo scambiare le sementi, ma anche venderle per recuperare i costi. Non dovrebbero essere attuate condizioni aggiuntive per consentire ai custodi di sementi e ai giardinieri di continuare a fornire il proprio contributo fondamentale alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, come riconosciuto dalla seconda relazione della FAO sullo stato delle risorse fitogenetiche mondiali.

Emendamento 169
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) al materiale riproduttivo vegetale gestito da banche genetiche pubbliche.

Or. en

Motivazione

Le banche genetiche pubbliche non commercializzano materiale riproduttivo vegetale, ma danno accesso alle loro PGRFA conservate, secondo le regole del trattato internazionale sulle PGRFA.

Emendamento 170
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) laddove limiterebbe i diritti definiti dal trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) o dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che vivono nelle aree rurali (UNDROP).

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione è in contrasto con gli obblighi dell'UE, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali (UNDROP).

Emendamento 171
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) al trasferimento o alla vendita di materiale riproduttivo vegetale da parte di banche, organizzazioni e reti genetiche al di fuori delle attività commerciali ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Or. en

Emendamento 172
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) al trasferimento di campioni di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, anche a fini di selezione, formazione, conservazione e rimpatrio.

Or. en

Emendamento 173
Maria Noichl

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) laddove limiterebbe i diritti definiti dal trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) o dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle altre persone che vivono nelle aree rurali (UNDROP).

Or. en

Emendamento 174
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quinquies) alle sementi di piante selvatiche, comprese le sementi commercializzate, che vengono ampiamente utilizzate a fini di rinaturazione.

Or. en

Emendamento 175
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) Miscugli per la preservazione.

Or. de

Emendamento 176

Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "operatore professionale": qualsiasi ***persona fisica o giuridica coinvolta*** a titolo professionale in una o più delle attività seguenti ***nell'Unione*** riguardanti ***il materiale riproduttivo vegetale***:	(2) "operatore professionale": qualsiasi ***soggetto di diritto pubblico o di diritto privato coinvolto*** a titolo professionale in una o più delle attività seguenti riguardanti ***piante, prodotti vegetali e altri oggetti, e che ne è giuridicamente responsabile***: ***a) impianto;*** ***b) selezione;*** ***c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;*** ***d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;*** ***e) messa a disposizione sul mercato;*** ***f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione;***

Or. en

Motivazione

In linea con il regolamento (UE) 2016/2031.

Emendamento 177
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale***:***	(2) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale***, a scopo di sfruttamento commerciale del materiale***

riproduttivo vegetale da parte dell'operatore professionale;

Or. en

Motivazione

La modifica limita l'ambito di applicazione del regolamento agli operatori che svolgono le attività elencate con l'intento di sfruttare/offrire commercialmente il materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 178
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale:	(2) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale***, a scopo di sfruttamento commerciale del materiale riproduttivo vegetale da parte dell'operatore professionale al di fuori di un contratto di servizi***:

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto amplia notevolmente il campo di applicazione della legislazione esistente. La proposta considererebbe come operatori professionali gli agricoltori che producono sementi per proprio uso per produrre alimenti/mangimi, gli agricoltori che moltiplicano le sementi nell'ambito di un contratto di servizi, i vivai che vendono confezioni di sementi, gli operatori che forniscono servizi come immagazzinamento, etichettatura ecc... Ciò rappresenterebbe un costo aggiuntivo enorme per gli operatori e per le autorità pubbliche senza che tale estensione sia necessaria per garantire la qualità del materiale riproduttivo vegetale. Gli obblighi fitosanitari continuerebbero comunque ad essere applicabili.

Emendamento 179
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "operatore professionale": qualsiasi ***persona fisica o giuridica coinvolta*** a titolo professionale in una o più delle attività seguenti ***nell'Unione*** riguardanti ***il materiale riproduttivo vegetale***:	(2) "operatore professionale": qualsiasi ***soggetto di diritto pubblico o di diritto privato coinvolto*** a titolo professionale in una o più delle attività seguenti riguardanti ***piante, prodotti vegetali e altri oggetti, e che ne è giuridicamente responsabile***:

Or. en

Motivazione

Per coerenza e in linea con il regolamento (UE) 2016/2031.

Emendamento 180
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "operatore professionale": qualsiasi persona ***fisica o*** giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale:	(2) "operatore professionale": qualsiasi persona giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti il materiale riproduttivo vegetale ***a scopo di produzione agricola professionale***:

Or. en

Emendamento 181
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più	(2) qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più

delle attività seguenti nell'Unione riguardanti ***il*** materiale riproduttivo vegetale:	delle attività seguenti nell'Unione riguardanti ***lo sfruttamento commerciale del*** materiale riproduttivo vegetale:

Or. ro

Motivazione

Gli agricoltori che producono sementi destinate esclusivamente ad uso proprio, insieme alle banche genetiche, non dovrebbero essere considerati 'operatori professionali' per evitare di essere soggetti ai nuovi obblighi previsti dagli articoli 41-43. Il monitoraggio da parte delle autorità competenti di ogni agricoltore che produce sementi per uso proprio e delle banche genetiche genererebbe un notevole costo aggiuntivo per gli operatori, ma anche per la pubblica amministrazione, quando non vi è un'adeguata motivazione della necessità di affrontare i rischi riguardanti la qualità e l'identificazione del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 182
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) produzione;	a) produzione***, inclusi la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento***;

Or. en

Motivazione

In linea con il regolamento (UE) 2016/2031

Emendamento 183
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) produzione;	a) produzione ***ai fini della commercializzazione***;

Or. en

Emendamento 184
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***produzione***;	a) ***impianto***;

Or. en

Emendamento 185
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) impianto;

Or. en

Emendamento 186
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) selezione;

Or. en

Emendamento 187
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***commercializzazione***;	b) ***messa a disposizione sul mercato***;

Or. en

Emendamento 188
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***commercializzazione***;	b) ***selezione***;

Or. en

Emendamento 189
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

Or. en

Emendamento 190
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c)	***mantenimento delle varietà;***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 191
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione		*Emendamento*
c)	***mantenimento delle varietà;***	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il regolamento proposto amplia notevolmente il campo di applicazione della legislazione esistente. Ad esempio, la proposta classificherebbe come operatori professionali: organizzazioni di custodi di sementi e banche genetiche pubbliche che moltiplicano le sementi allo scopo di conservarle; agricoltori che producono sementi solo per uso proprio per produrre alimenti/mangimi, a differenza del materiale riproduttivo vegetale; agricoltori che moltiplicano sementi nell'ambito di un contratto di servizi; piccole aziende agricole e vivai locali che vendono confezioni di sementi.

Emendamento 192
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***mantenimento delle varietà***;	c) ***produzione, inclusi la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento***;

Or. en

Emendamento 193
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) mantenimento delle varietà;	c) mantenimento ***o moltiplicazione*** delle varietà;

Or. en

Emendamento 194
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) prestazione di servizi per l'identità e la qualità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 195
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) prestazione di servizi per l'identità e la qualità;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ciò rappresenterebbe un costo aggiuntivo enorme per gli operatori e per le autorità pubbliche senza alcuna motivazione adeguata della necessità di tale estensione per affrontare i rischi correlati alla qualità e all'identità del materiale riproduttivo vegetale. Gli obblighi fitosanitari derivanti dal regolamento 2016/2031 continuerebbero ad essere applicabili.

Emendamento 196
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***prestazione di servizi per l'identità e la qualità***;	d) ***introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 197
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***conservazione, immagazzinamento, essiccazione, trasformazione, trattamento, imballaggio, sigillatura, etichettatura, campionamento o controlli***;	e) ***messa a disposizione sul mercato***;

Or. en

Emendamento 198
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***conservazione,*** immagazzinamento, ***essiccazione***, trasformazione***, trattamento, imballaggio, sigillatura, etichettatura, campionamento o controlli***;	e) immagazzinamento, ***raccolta***, ***spedizione e*** trasformazione;

Or. en

Emendamento 199
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) Gli agricoltori che esercitano l'attività di cui all'articolo 30 non sono considerati operatori professionali;

Or. en

Motivazione

Essere considerati "operatore professionale" è piuttosto oneroso e sembra sproporzionato per gli agricoltori che scambiano materiale riproduttivo vegetale con altri agricoltori, considerati i piccoli quantitativi in questione. (Il presente emendamento dovrebbe essere riportato come ultima frase della definizione.)

Emendamento 200
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione;

Or. en

Emendamento 201
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

e bis) importazione;

Or. en

Emendamento 202
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) selezione delle varietà;

Or. en

Emendamento 203
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione ***a titolo gratuito***, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento***,*** distribuzione o ***importazione*** nell'Unione;	(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione ***a fini di vendita***, cessione, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento ***o*** distribuzione ***a scopo di sfruttamento commerciale del materiale riproduttivo vegetale a terzi*** o ***importato*** nell'Unione;

Or. en

Emendamento 204
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, ***cessione a titolo gratuito,*** offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;	(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione ***di materiale riproduttivo vegetale*** o importazione nell'Unione***, a scopo di sfruttamento commerciale del materiale riproduttivo vegetale***;

Or. en

Motivazione

L'attuale legislazione sulla commercializzazione delle sementi limita l'ambito di applicazione del regolamento ai casi in cui vi è l'obiettivo di sfruttare commercialmente il materiale riproduttivo vegetale. Ciò dovrebbe essere mantenuto nel nuovo regolamento. Lo scambio di sementi (compresa la cessione a titolo gratuito e in natura) tra agricoltori e reti per la conservazione della società civile/banche comunitarie delle sementi deve essere escluso dall'ambito di applicazione. Inoltre, la vendita di sementi come alimenti o mangimi o la produzione di sementi nell'ambito di un contratto commerciale non dovrebbero essere considerate come commercializzazione di sementi e soggette a legislazione.

Emendamento 205
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione***,*** ***cessione a titolo gratuito***, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;	(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione ***a scopo di sfruttamento commerciale del materiale riproduttivo vegetale***;

Or. en

Emendamento 206

Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione a titolo gratuito, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;	(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione a titolo gratuito, offerta alla vendita***, inclusa la vendita online,*** o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;

Or. es

Emendamento 207
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, ***cessione a titolo gratuito,*** offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;	(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione ***di materiale riproduttivo vegetale*** o importazione nell'Unione ***a scopo di sfruttamento commerciale del materiale riproduttivo vegetale***;

Or. en

Motivazione

L'attuale legislazione sulla commercializzazione delle sementi limita l'ambito di applicazione del regolamento ai casi in cui vi è l'obiettivo di sfruttare commercialmente il materiale riproduttivo vegetale. Ciò dovrebbe essere mantenuto nel nuovo regolamento.

Emendamento 208

Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione a titolo gratuito, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;	(3) "commercializzazione": le azioni ***commerciali*** seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione a titolo gratuito, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 209
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione a titolo gratuito, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;	(3) "commercializzazione": le azioni ***commerciali*** seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, cessione a titolo gratuito, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;

Or. ro

Emendamento 210
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": ***le azioni seguenti condotte da un operatore***	(3) "commercializzazione": ***la*** vendita, ***la*** detenzione ***a fini di vendita***, ***l'***offerta ***in***

professionale: vendita, detenzione***, cessione a titolo gratuito***, offerta ***alla*** vendita ***o*** qualsiasi ***altra modalità di*** trasferimento, ***distribuzione o importazione nell'Unione***;	vendita ***e*** qualsiasi ***collocamento, fornitura o*** trasferimento ***di sementi a terzi***, ***mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso***;

Or. en

Motivazione

La definizione dovrebbe essere in linea con le attuali direttive sulla commercializzazione.

Emendamento 211
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "commercializzazione": ***le azioni seguenti condotte da un operatore professionale:*** vendita, detenzione***, cessione a titolo gratuito***, offerta ***alla*** vendita ***o*** qualsiasi ***altra modalità di*** trasferimento, ***distribuzione o importazione nell'Unione***;	(3) "commercializzazione": ***la*** vendita, ***la*** detenzione ***a fini di vendita***, ***l'***offerta ***in*** vendita ***e*** qualsiasi ***collocamento, fornitura o*** trasferimento ***di sementi a terzi***, ***mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso***;

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare la definizione di commercializzazione utilizzata nelle attuali direttive sulla commercializzazione. La modifica determina gravi problemi nella lavorazione e nella movimentazione delle sementi raccolte (il che verrebbe considerato commercializzazione pur non essendo ancora conforme a tutti i requisiti, mentre lo sfruttamento commerciale delle sementi commercializzate sarà conforme ai requisiti). L'emendamento del relatore rappresenta già un miglioramento che include il termine "commerciale", tuttavia la definizione delle direttive sulla commercializzazione è ancora più adatta.

Emendamento 212
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "varietà": una varietà quale definita all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94;	(4) "varietà": una varietà quale definita all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94***, diversa da una "varietà da conservazione/da diversità" o da una "varietà biologica adatta alla produzione biologica"***;

Or. en

Emendamento 213
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "clone": una singola discendenza vegetale, originariamente derivata da un'altra singola pianta mediante riproduzione vegetativa, che rimane geneticamente identica a tale pianta;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 214
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori, è conforme alla descrizione della varietà cui appartiene e, nel caso di cloni selezionati non appartenenti a una varietà, è conforme alla descrizione della specie cui appartiene;	(6) "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori, è conforme alla descrizione della varietà cui appartiene e, nel caso di cloni selezionati non appartenenti a una varietà, è conforme alla descrizione della specie cui appartiene***. Applicabile alla vite e alle specie di piante***

	da frutto in cui può essersi verificata la suddetta variabilità intravarietale;

Or. es

Motivazione

L'emendamento chiarisce le specie rientranti nella definizione

Emendamento 215
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori***,*** è conforme alla descrizione della varietà cui appartiene ***e, nel caso di cloni selezionati non appartenenti a una varietà, è conforme alla descrizione della specie cui appartiene***;	(6) "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori ***ed*** è conforme alla descrizione della varietà cui appartiene;

Or. en

Emendamento 216
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "materiale riproduttivo vegetale policlonale": un gruppo di ***diverse discendenze vegetali individuali distinte derivate da*** genotipi ***diversi, ciascuna delle quali è conforme alla descrizione della*** varietà ***cui appartiene***;	(7) "materiale riproduttivo vegetale policlonale": ***materiale di moltiplicazione ottenuto da una selezione con previsione di miglioramenti genetici, effettuata mediante strumenti genetici quantitativi di*** un gruppo di ***almeno 7*** genotipi ***provenienti dallo stesso insieme***

	sperimentale di una specifica varietà ***antica, contenente la maggior parte della sua diversità intravarietale***;

Or. en

Emendamento 217
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "miscuglio multiclonale": un miscuglio di cloni selezionati, tutti appartenenti alla stessa varietà o specie, a seconda dei casi, nell'ambito della quale ciascuno di essi è stato ottenuto mediante una selezione indipendente;	***soppresso***

Or. es

Motivazione

Questa definizione non è necessaria.

Emendamento 218
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "miscuglio multiclonale": un miscuglio di cloni selezionati, tutti appartenenti alla stessa varietà o specie, a seconda dei casi, nell'ambito della quale ciascuno di essi è stato ottenuto mediante una selezione indipendente;	***soppresso***
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame: l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Per definizione, i miscugli multiclonali sono miscugli di cloni selezionati ottenuti mediante selezione indipendente, senza alcun valore aggiunto supplementare per l'agricoltore, che può facilmente combinare da solo i diversi cloni selezionati. L'eliminazione di "miscugli di cloni" dovrebbe riflettersi in tutto il testo.

Emendamento 219
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "descrizione ufficialmente riconosciuta": la descrizione ***scritta di*** una varietà da conservazione, riconosciuta da un'autorità competente***, che comprende le caratteristiche specifiche*** della varietà ***e che è stata ottenuta con mezzi diversi dall'esame della sua*** distinzione***, omogeneità e stabilità***;	(11) "descrizione ufficialmente riconosciuta": la descrizione ***utilizzata per descrivere*** una varietà da conservazione, ***elaborata da un organismo pubblico o privato dotato delle adeguate capacità e competenze e*** riconosciuta da un'autorità competente ***come sufficientemente completa da garantire l'identificazione e la distinzione*** della varietà ***da conservazione. A tal fine, deve includere un numero minimo di caratteristiche varietali rilevanti che ne consentano l'identificazione e la*** distinzione ***da altre varietà***;

Or. es

Motivazione

Solo le descrizioni varietali redatte da organismi pubblici o privati con capacità e conoscenze adeguate possono essere riconosciute ufficialmente. Inoltre, è necessario che la descrizione includa un minimo di caratteristiche varietali sufficiente per poterla utilizzare al fine di identificare e distinguere la varietà da conservazione da altre varietà notoriamente conosciute.

Emendamento 220
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "descrizione ufficialmente riconosciuta": la descrizione scritta di una varietà ***da conservazione***, riconosciuta da un'autorità competente, che comprende le caratteristiche specifiche della varietà e che è stata ottenuta con mezzi diversi dall'esame della sua distinzione, omogeneità e stabilità;	(11) "descrizione ufficialmente riconosciuta": la descrizione scritta di una varietà, riconosciuta da un'autorità competente, che comprende le caratteristiche specifiche della varietà e che è stata ottenuta con mezzi diversi dall'esame della sua distinzione, omogeneità e stabilità;

Or. en

Motivazione

Non solo per varietà da conservazione, applicabile anche a varietà da frutta.

Emendamento 221
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "descrizione ufficialmente riconosciuta": la descrizione scritta di una varietà ***da conservazione***, riconosciuta da un'autorità competente, che comprende le caratteristiche specifiche della varietà e che è stata ottenuta con mezzi diversi dall'esame della sua distinzione, omogeneità e stabilità;	(11) "descrizione ufficialmente riconosciuta": la descrizione scritta di una varietà, riconosciuta da un'autorità competente, che comprende le caratteristiche specifiche della varietà e che è stata ottenuta con mezzi diversi dall'esame della sua distinzione, omogeneità e stabilità;

Or. en

Motivazione

Non solo per varietà da conservazione, applicabile anche a varietà da frutta.

Emendamento 222
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) "sementi standard": sementi, diverse dalle sementi pre-base, di base o certificate, che ***non sono destinate all'ulteriore moltiplicazione*** e che soddisfano le rispettive condizioni di cui all'allegato III, parte A;	(17) "sementi standard": sementi, diverse dalle sementi pre-base, di base o certificate, che ***sono state prodotte da sementi pre-base, di base, certificate o standard*** e che soddisfano le rispettive condizioni di cui all'allegato III, parte A;

Or. en

Emendamento 223
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) "materiale pre-base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, che appartiene a una generazione antecedente rispetto a quella del materiale di base, che è destinato alla produzione e alla certificazione di materiale di base o certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, ***parte*** B;	(18) "materiale pre-base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, che appartiene a una generazione antecedente rispetto a quella del materiale di base, che è destinato alla produzione e alla certificazione di materiale di base o certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, ***parti*** B***, C ed E***;

Or. en

Emendamento 224
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) "materiale di base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle	(19) "materiale di base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle

sementi, prodotto a partire da materiale pre-base o da generazioni precedenti di materiale di base, destinato alla produzione e alla certificazione di ulteriori generazioni di materiale di base o di materiale certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, ***parte*** B;	sementi, prodotto a partire da materiale pre-base o da generazioni precedenti di materiale di base, destinato alla produzione e alla certificazione di ulteriori generazioni di materiale di base o di materiale certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, ***parti*** B***, C ed E***;

Or. en

Emendamento 225
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis) "pianta madre": pianta identificata destinata alla propagazione

Or. es

Motivazione

La definizione è necessaria ai fini della produzione di materiale riproduttivo vegetale di piante da frutto e viti.

Emendamento 226
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 ter) "pianta madre pre-base": pianta madre destinata alla produzione di materiale pre-base o di categorie inferiori;

Or. es

Motivazione

La definizione è necessaria ai fini della produzione e della certificazione di materiale riproduttivo vegetale di piante da frutto e viti.

Emendamento 227
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 quater) "pianta madre di base": pianta madre destinata alla produzione di materiale di base o di categorie inferiori;

Or. es

Motivazione

La definizione è necessaria ai fini della produzione di materiale riproduttivo vegetale di piante da frutto e viti.

Emendamento 228
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 quinquies) "pianta madre certificata": pianta madre destinata alla produzione di materiale certificato o di categorie inferiori;

Or. es

Motivazione

La definizione è necessaria ai fini della produzione di materiale riproduttivo vegetale di piante da frutto e viti.

Emendamento 229
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 19 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 sexies) "pianta madre standard": pianta madre destinata alla produzione di materiali di moltiplicazione standard;

Or. es

Motivazione

La definizione è necessaria ai fini della produzione di materiale riproduttivo vegetale di piante da frutto e viti.

Emendamento 230
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, ***parte*** B;	(20) "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, ***parti*** B***, C ed E***;

Or. en

Emendamento 231
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, ***parte*** B;	(20) "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, ***parti*** B***, C ed E***;

Or. en

Emendamento 232
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che non è destinato all'ulteriore moltiplicazione e soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, ***parte*** B;	(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che non è destinato all'ulteriore moltiplicazione e soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, ***parti*** B***, C ed E***;

Or. en

Emendamento 233
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che ***non è destinato all'ulteriore moltiplicazione e*** soddisfa le	(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che ***è stato prodotto da materiale pre-base, di base, certificato o***

rispettive condizioni di cui all'allegato III, parte B;	***standard, che*** soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, parte B;

Or. en

Emendamento 234
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, ***che non è destinato all'ulteriore moltiplicazione*** e soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, parte B;	(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, e ***che*** soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, parte B;

Or. en

Motivazione

Attualmente, la maggior parte delle cultivar di piante da frutto è prodotta solo nella categoria CAC.

Emendamento 235
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 bis) "moltiplicazione": la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;

Or. es

Motivazione

La definizione è necessaria per consentire un aumento del numero di piante madri da frutto e di viti appartenenti alla stessa categoria.

Emendamento 236
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	24 ter) "rinnovo di una pianta madre": sostituzione di una pianta madre con un'altra pianta ottenuta mediante riproduzione vegetativa;

Or. es

Motivazione

La definizione è necessaria per regolarizzare il rinnovo delle piante madri, una pratica comune dei produttori di materiale riproduttivo per piante da frutto e viti.

Emendamento 237
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 27 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) "materiale eterogeneo": ***un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:***	(27) "materiale eterogeneo ***biologico***": ***materiale eterogeneo biologico quale definito all'articolo 3, punto 18), del regolamento (UE) 2018/848, prodotto conformemente al regolamento (UE) 2018/848, destinato esclusivamente ad un ulteriore utilizzo nella produzione biologica;***

Or. en

Emendamento 238
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 27 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) non è costituito da OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) né da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) …/… [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento sulle NGT ...];

Or. en

Motivazione

Il regime di materiale eterogeneo contribuisce a generare sementi di diversità genetica, con un'elevata capacità di adattare i sistemi agricoli alle emergenze globali che affrontiamo. Sono materiali che dovrebbero favorire ulteriore innovazione e sviluppo da parte degli agricoltori. Le piante OGM e NGT sono pertanto incompatibili con il concetto di materiale eterogeneo, che viene prodotto in un processo dinamico nei campi e non in laboratorio.

Emendamento 239
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 27 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) non è costituito da OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) né da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) …/… [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento sulle NGT ...];

Or. en

Motivazione

Il regime di materiale eterogeneo contribuisce a generare sementi di diversità genetica, con un'elevata capacità di adattare i sistemi agricoli alle emergenze globali che affrontiamo. Sono materiali che dovrebbero favorire ulteriore innovazione e sviluppo da parte degli agricoltori. Le piante OGM e NGT sono pertanto incompatibili con il concetto di materiale eterogeneo.

Emendamento 240
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "utilizzatore ***finale***": qualsiasi persona che acquisisce***, trasferisce e*** utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;	(28) "utente ***non professionale***": qualsiasi persona che acquisisce ***o*** utilizza il materiale riproduttivo vegetale per ***proprio uso personale e per*** finalità che esulano ***dai fini commerciali o*** dalle sue ***principali*** attività professionali;

Or. es

Motivazione

Gli agricoltori non sono inclusi tra gli utenti finali.

Emendamento 241
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;	(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali ***principali***;

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che chiunque agisce al di fuori delle sue attività professionali principali è un utilizzatore finale. La stragrande maggioranza dei singoli custodi di sementi non si guadagna da vivere vendendo sementi. Si accontentano di recuperare almeno una parte dei costi e svolgono questo lavoro importante per la società poiché ce l'hanno a cuore. Non dovrebbero essere attuate condizioni aggiuntive per consentire ai custodi di sementi e ai giardinieri di continuare a fornire il proprio contributo fondamentale alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

Emendamento 242
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;	(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali ***principali***;

Or. en

Motivazione

La stragrande maggioranza dei singoli custodi di sementi non si guadagna da vivere vendendo sementi, si accontentano se riescono a recuperare almeno una parte dei costi. Non dovrebbero essere attuate condizioni aggiuntive per consentire ai custodi di sementi e ai giardinieri di continuare a fornire il proprio contributo fondamentale alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. Chiarire che la propria attività professionale principale è il fattore decisivo è necessario per garantire la certezza del diritto per la stragrande maggioranza dei singoli custodi di sementi e giardinieri.

Emendamento 243
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "utilizzatore finale": qualsiasi	(28) "utilizzatore finale": qualsiasi

persona che acquisisce***, trasferisce*** e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;	persona che acquisisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;

Or. en

Motivazione

L'emendamento concorda con parte dell'emendamento dei relatori, vale a dire la soppressione del termine "trasferisce". Tuttavia, il termine "principale" non dovrebbe essere aggiunto; esistono molte distinzioni legate alla classificazione di un utilizzatore come "utilizzatore finale" o come "agricoltore", la distinzione vera e propria dipende dall'attività professionale. L'aggiunta del termine "principale" ridurrebbe la chiarezza, dando così spazio ad abusi.

Emendamento 244
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce***, trasferisce*** e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;	(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;

Or. en

Emendamento 245
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) "varietà da ***conservazione***": una varietà che è:	(29) "varietà da ***diversità***": una varietà che è: *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame: l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti in*

tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Vista la definizione proposta, sarebbe più opportuno modificare la denominazione da "varietà da conservazione" a "varietà da diversità". Questa modifica dovrebbe essere presente in tutto il testo.

Emendamento 246
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 29 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni; nonché	a) coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni ***o per l'utilizzo in un ambiente o sistema di produzione di nicchia***; nonché

Or. ro

Emendamento 247
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni; e	a) coltivata tradizionalmente o selezionata ***o sviluppata*** localmente ex novo in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni; e

Or. en

Emendamento 248

Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) coltivata tradizionalmente o ***selezionata localmente ex novo in*** condizioni locali ***specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni; e***	a) coltivata tradizionalmente o ***adattata a determinate*** condizioni locali ***e particolari,*** e

Or. es

Motivazione

L'inclusione tra le varietà da conservazione di quelle "selezionate localmente ex novo in condizioni locali specifiche" rischia di minare l'attuale sistema di registrazione delle varietà, poiché, considerando che la maggior parte delle imprese nel settore della selezione delle piante seleziona le nuove varietà localmente e in condizioni specifiche, ciò significherebbe una via d'accesso alla registrazione come varietà da conservazione delle varietà che non soddisfano i requisiti. Inoltre, la definizione proposta contraddice il termine stesso di "conservazione" (che si riferisce al mantenimento di materiale esistente e coltivato tradizionalmente) consentendo il riconoscimento di varietà "selezionate ex novo".

Emendamento 249
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) coltivata tradizionalmente o selezionata ***localmente*** ex novo ***in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni***; e	a) coltivata tradizionalmente ***o creata*** o selezionata ex novo ***con scarsa importanza sul mercato***; e

Or. en

Emendamento 250
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 29 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) non una "varietà ibrida F1";

Or. ro

Emendamento 251
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) diversa da un ibrido F1;

Or. en

Emendamento 252
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***caratterizzata da un elevato livello di diversità*** genetica e ***fenotipica tra le singole unità riproduttive***;	b) ***in caso di moltiplicazione generativa, a causa della sua variazione*** genetica***, in grado di adattarsi alle circostanze locali durante la stagione di crescita, nonché se seminata nella stessa regione in cui è stata prodotta la semente***; e

Or. en

Emendamento 253
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) caratterizzata da un ***elevato*** livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;	b) ***nel caso delle sementi,*** caratterizzata da un ***certo*** livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

Or. en

Motivazione

La soglia di "elevato livello di diversità genetica e fenotipica" non può essere rispettata dalle varietà da conservazione esistenti nella maggior parte delle specie vegetali, in particolare nel materiale di propagazione di piante da frutta e viti in cui il materiale riproduttivo vegetale è la discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta.

Emendamento 254
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) caratterizzata da ***un elevato livello di*** diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive; "organismi nocivi per la qualità":	b) caratterizzata da diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

Or. en

Emendamento 255
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) diversa da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) o da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del

regolamento (UE) …/… [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento sulle NGT ...];

Or. en

Motivazione

Una varietà da conservazione è "coltivata localmente in condizioni locali specifiche (...) e adattata a tali condizioni". L'adattamento locale non si ottiene nei laboratori necessari per la selezione di OGM o altre piante NGT, ma solo mediante selezione nelle condizioni di coltivazione locali per le quali questo materiale è destinato.

Emendamento 256
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) non conforme ai livelli di omogeneità e stabilità necessari per la registrazione della varietà distinta, omogenea e stabile; e

Or. en

Emendamento 257
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) non costituita da OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) né da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) …/… [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento sulle NGT ...]; e

Or. en

Emendamento 258
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) non soggetta, nel suo complesso o nelle componenti genetiche, a diritti di proprietà intellettuale che ne limitino l'uso a fini di conservazione, ricerca, selezione, istruzione, anche in azienda, da parte di un agricoltore che utilizza materiale riproduttivo vegetale coltivato in azienda, di tale varietà per questi obiettivi;

Or. en

Emendamento 259
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la loro presenza ha un impatto negativo ***inaccettabile*** sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale e un impatto economico ***inaccettabile*** per quanto riguarda l'uso di tale materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;	c) la loro presenza ha un impatto negativo sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale e un impatto economico ***negativo*** per quanto riguarda l'uso di tale materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esserci una chiara differenza tra organismo nocivo regolamentato non da quarantena e organismo nocivo per la qualità.

Emendamento 260
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": ***assenza assoluta di organismi nocivi oppure una*** situazione nella quale ***la presenza di*** organismi nocivi ***per la*** qualità ***nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale*** materiale;	(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": situazione nella quale ***gli*** organismi nocivi ***sono presenti nel materiale riproduttivo vegetale in misura sufficientemente esigua da garantire un livello accettabile di*** qualità ***e utilità del*** materiale;

Or. en

Emendamento 261
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza ***assoluta*** di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale;	(31) "praticamente indenne da organismi nocivi ***per la qualità***": assenza di organismi nocivi ***per la qualità*** oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale nocivo;

Or. en

Motivazione

In tutti gli altri punti, la proposta fa riferimento al requisito "praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità". L'emendamento corregge l'omissione dalla presente definizione dei termini "per la qualità".

Elimina inoltre il riferimento ad "assoluta", che non è coerente con il resto della frase, il che

chiarisce che gli organismi nocivi per la qualità possono essere tollerati a un livello esiguo laddove non influiscono negativamente sulla qualità di tale materiale riproduttivo vegetale.

Le severe norme sugli organismi nocivi da quarantena e sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena continueranno ad essere applicabili ai sensi del regolamento 2016/2031.

Emendamento 262
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza ***assoluta*** di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere ***negativamente*** sulla qualità di tale materiale;	(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": assenza di organismi nocivi ***per la qualità*** oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere ***eccessivamente*** sulla qualità di tale materiale;

Or. en

Emendamento 263
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": ***assenza assoluta di organismi nocivi oppure*** una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale;	(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale;

Or. en

Motivazione

Il testo della CE è poco chiaro.

Emendamento 264
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": ***assenza assoluta di organismi nocivi oppure*** una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale;	(31) "praticamente indenne da organismi nocivi ***per la qualità***": una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale;

Or. en

Emendamento 265
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) "fuori tipo": in relazione alle sementi o ad altre piante, una semente o un altro materiale riproduttivo vegetale non corrispondente alla descrizione della varietà o della specie a cui dovrebbe appartenere a norma del presente regolamento;	(34) "fuori tipo": in relazione alle sementi o ad altre piante, una semente o un altro materiale riproduttivo vegetale ***delle specie coltivate*** non corrispondente alla descrizione della varietà o della specie a cui dovrebbe appartenere a norma del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 266
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) "varietà ibrida": una varietà ottenuta mediante incrocio di due o più altre varietà.	(35) "varietà ibrida": una varietà ottenuta mediante incrocio di due o più altre varietà***; "varietà ibrida F1": una varietà ibrida che non riproduce fedelmente l'identità varietale nelle generazioni successive***.

Or. ro

Motivazione

È necessario distinguere tra le varietà ibride risultanti da incroci e quelle che non si riproducono true-to-type nelle generazioni successive, note come ibridi F1. Gli ibridi F1 come questo non dovrebbero essere registrati come varietà da conservazione, ma piuttosto essere commercializzati sulla base di una descrizione ufficiale separata.

Emendamento 267
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) "varietà ibrida": una varietà ottenuta mediante incrocio di due o più ***altre*** varietà.	(35) "varietà ibrida": una varietà ottenuta mediante incrocio di due o più ***componenti, vale a dire linee inbred, ibridi semplici, ibridi doppi, ibridi "top cross" o*** varietà ***individuali***.

Or. en

Emendamento 268
Luke Ming Flanagan

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(35 bis) "conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità": conservazione della diversità genetica all'interno delle specie vegetali coltivate e tra di esse; comprende la conservazione dinamica in situ, sia in azienda sia in giardino, la conservazione ex situ al di fuori dell'habitat naturale e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità con una modalità e una velocità che non portano al declino a lungo termine della biodiversità, mantenendo così il suo potenziale per soddisfare i bisogni e le aspirazioni della generazione presente e futura.

Or. en

Motivazione

Gli accordi internazionali esistenti come il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) e la convenzione sulla diversità biologica (CBD) prevedono obblighi per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità genetica. Pertanto, dovrebbe essere inclusa la presente definizione, che si ispira alle definizioni dell'ITPGRFA e della CBD, sottolineando al contempo la natura dinamica della conservazione nei campi e nei giardini.

Emendamento 269
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) "conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità": conservazione della diversità genetica all'interno delle specie vegetali coltivate e tra di esse; comprende la conservazione in situ, sia in azienda sia in giardino, la conservazione ex situ al di fuori dell'habitat naturale e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità con una modalità e

una velocità che non portano al declino a lungo termine della biodiversità, mantenendo così il suo potenziale per soddisfare i bisogni e le aspirazioni della generazione presente e futura.

Or. en

Emendamento 270
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) "conservazione dinamica, arricchimento e utilizzazione sostenibile della diversità fitogenetica": conservazione della diversità genetica all'interno delle specie vegetali coltivate e tra di esse; comprende la conservazione in situ, sia in azienda sia in giardino, la conservazione ex situ al di fuori dell'habitat naturale e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità con una modalità e una velocità che non portano al declino a lungo termine della biodiversità, mantenendo così il suo potenziale per soddisfare i bisogni e le aspirazioni della generazione presente e futura.

Or. en

Emendamento 271
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	35 bis) "conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e

dell'agrobiodiversità": la conservazione della diversità genetica delle piante coltivate intraspecie e interspecie, compresa la conservazione in situ, in azienda o in giardino e la conservazione ex situ al di fuori del loro habitat naturale, e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e l'agrobiodiversità.

Or. ro

Emendamento 272
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) "pianta NGT": una pianta ottenuta mediante alcune nuove tecniche genomiche quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati] del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre una definizione di NGT, come nella proposta per il materiale forestale di moltiplicazione.

Emendamento 273
Marlene Mortler, Norbert Lins, Peter Jahr

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(35 bis) "selezione": tutte le attività, le pratiche e le cessioni implicate nello sviluppo di nuove varietà vegetali e nella loro selezione prima della domanda di registrazione.

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che i selezionatori possano continuare a effettuare le selezioni delle varietà in base alle informazioni degli utilizzatori prima della domanda.

Emendamento 274
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) "varietà ibrida F1": una varietà ibrida che non si riproduce conformemente al tipo nelle generazioni successive.

Or. en

Motivazione

È necessario definire e distinguere ulteriormente tra le varietà ibride che sono il risultato di incroci e quelle che non si riproducono conformemente al tipo nelle generazioni successive – pertanto, le sementi non possono generalmente essere riutilizzate dal giardiniere o dall'agricoltore nella stagione successiva. Questi ibridi F1 non dovrebbero essere registrati come varietà da conservazione, ma piuttosto essere commercializzati sulla base di una descrizione ufficiale.

Emendamento 275
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(35 bis) "varietà ibrida F1": una varietà ibrida che non si riproduce conformemente al tipo nelle generazioni successive;

Or. en

Emendamento 276
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) "sementi commerciali": sementi di specie regolamentate per le quali non sono registrate varietà;

Or. en

Motivazione

Questa categoria è attualmente utilizzata nei miscugli. Il presente emendamento è correlato agli emendamenti concernenti l'articolo

6 e l'articolo 21.

Emendamento 277
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) "sementi commerciali": sementi di specie regolamentate per le quali non sono registrate varietà.

Or. en

Emendamento 278

Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 ter) "imballaggi di piccole dimensioni": imballaggi contenenti sementi o materiale fino a un massimo di:
	i) 30 kg per i cereali;
	ii) 10 kg per le piante foraggere, le barbabietole, le piante oleaginose e da fibra;
	iii) 5 kg per le leguminose;
	iv) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, la zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;
	v) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi;
	vi) nel caso di talee di frutta e viti, 100 unità con almeno cinque gemme utilizzabili.

Or. en

Emendamento 279
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 ter) "conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità": conservazione della diversità genetica all'interno delle specie vegetali coltivate e tra di esse; comprende la conservazione dinamica in situ, sia in azienda sia in giardino, la conservazione ex situ al di

fuori dell'habitat naturale e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità con una modalità e una velocità che non portano al declino a lungo termine della biodiversità, mantenendo così il suo potenziale per soddisfare i bisogni e le aspirazioni della generazione presente e futura.

Or. en

Motivazione

Gli accordi internazionali esistenti come il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) e la convenzione sulla diversità biologica (CBD) prevedono obblighi per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità genetica. Pertanto, dovrebbe essere inclusa la presente definizione, che si ispira alle definizioni dell'ITPGRFA e della CBD, sottolineando al contempo la natura dinamica della conservazione nei campi e nei giardini.

Emendamento 280
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 ter) "imballaggio finale": materiale riproduttivo vegetale in imballaggi, mazzi o contenitori conformemente all'articolo 14 destinato a essere piantato da un agricoltore o da un utilizzatore finale;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma.

Emendamento 281
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 quater) "microimpresa": entità quale definita nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (notificata con il documento numero C(2003) 1422).

Or. en

Motivazione

Per garantire la proporzionalità, le microimprese dovrebbero essere escluse dagli obblighi per gli operatori professionali di cui agli articoli 41 e 42. L'emendamento fa riferimento alla definizione esistente di microimpresa.

Emendamento 282
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Soltanto il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44 può essere ***prodotto e*** commercializzato nell'Unione, fatta eccezione nei casi seguenti:	Soltanto il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44 può essere commercializzato nell'Unione, fatta eccezione nei casi seguenti:

Or. en

Motivazione

La registrazione dovrebbe essere obbligatoria solo per la commercializzazione e non per la produzione.

Emendamento 283
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) si tratta di portainnesti, se prodotti e commercializzati con un riferimento, contenuto in un'adeguata etichettatura, alle specie cui appartengono;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché le varietà di portainnesti vegetali sono varietà indipendenti, che sono distinte, omogenee e stabili, già incluse nella direttiva 2002/55/CE, non dovrebbero essere escluse.

Emendamento 284
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) si tratta di materiale eterogeneo conformemente all'articolo 27;	b) si tratta di materiale eterogeneo ***biologico*** conformemente all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 285
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) si tratta di sementi scambiate ***in natura*** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;	e) si tratta di sementi scambiate tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Or. en

Emendamento 286
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) come sementi di piante selvatiche, anche commercializzate, largamente utilizzate a scopo di rinaturazione.

Or. de

Emendamento 287
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) sementi commerciali;

Or. en

Emendamento 288
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) sementi commerciali.

Or. en

Emendamento 289
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo conformemente all'articolo 27;	a) commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo ***biologico*** conformemente all'articolo 27;

Or. en

Emendamento 290
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) si tratta di ***sementi scambiate in natura*** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;	d) si tratta di ***materiale riproduttivo vegetale scambiato*** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Or. en

Emendamento 291
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sementi di piante selvatiche, anche commercializzate, largamente utilizzate a scopo di rinaturazione.

Or. de

Emendamento 292
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono ***prodotte e*** commercializzate:	b) sono commercializzate:

Or. en

Motivazione

Le sementi sono prodotte prima della certificazione e la commercializzazione è successiva alla certificazione.

Emendamento 293
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono ***prodotte e*** commercializzate:	b) sono commercializzate:

Or. en

Motivazione

Le sementi sono prodotte prima della certificazione e la commercializzazione è successiva alla certificazione.

Emendamento 294
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, ***parte*** A, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.	ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, ***parti*** A ***e D***, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento e altri analoghi sono finalizzati a correggere i riferimenti mancanti agli allegati.

Emendamento 295
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, ***parte*** B, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.	ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, ***parti*** B***, C ed E***, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 296
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato II. Tali modifiche sono volte ad integrare l'evoluzione delle norme scientifiche e tecniche internazionali e ***possono riguardare*** i requisiti relativi a quanto segue:	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato II. Tali modifiche sono volte ad integrare l'evoluzione delle norme scientifiche e tecniche internazionali e ***riguardano*** i requisiti relativi a quanto segue:

Or. en

Emendamento 297
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***semina, impianto e produzione in campo*** di sementi pre-base, di base e certificate;	a) ***precedenti colturali e distanze di isolamento*** di sementi pre-base, di base e certificate;

Or. en

Emendamento 298
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) raccolta e post-raccolta di sementi pre-base, di base e certificate;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 299
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) materiale pre-base, di base e certificato di ***cloni, cloni selezionati, miscugli multiclonali e*** materiale riproduttivo vegetale ***policlonale***;	g) ***produzione e commercializzazione di*** materiale pre-base, di base e certificato di materiale riproduttivo vegetale ***da cloni selezionati***;

Or. en

Emendamento 300
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II, parti A ***e B***, per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:	La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II, parti ***da*** A ***a E***, per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 301
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II, ***parti A e B,*** per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:	La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II, per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 302
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***condizioni per la semina o l'impianto***;	c) ***precedenti colturali e distanze di isolamento***;

Or. en

Emendamento 303
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) coltivazione in campo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) raccolta e post-raccolta;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 305
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, ***umidità, vigore,*** presenza di terra o di corpi estranei;	f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, presenza di terra o di corpi estranei;

Or. fr

Emendamento 306
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, ***umidità, vigore,*** presenza di terra o di corpi estranei;	f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, presenza di terra o di corpi estranei;

Or. en

Motivazione

Non esistono protocolli standardizzati per misurare il vigore e anche l'aggiunta di uno standard di umidità rappresenta un onere aggiuntivo.

Emendamento 307
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) metodi di certificazione del materiale riproduttivo vegetale, compresa l'applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;	g) ***metodi di certificazione del materiale riproduttivo vegetale riconosciuti a livello internazionale,*** metodi di certificazione del materiale riproduttivo vegetale, compresa l'applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

Or. en

Emendamento 308
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, ***al fine di consentire adeguamenti all'***evoluzione delle norme tecniche e scientifiche internazionali.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, ***tenendo conto dell'***evoluzione delle ***pertinenti*** norme tecniche e scientifiche internazionali ***e dei possibili impatti sulla disponibilità della produzione di sementi e sui piccoli operatori***. ***Tale processo è proporzionato alla categoria del materiale riproduttivo vegetale.***

Or. en

Emendamento 309
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, ***parte*** A, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16.	ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, ***parti*** A ***e D***, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 310
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, ***parte*** B, e la sua conformità	ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, ***parti*** B***, C ed E***, e la loro

a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 16.	conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 311
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una volta l'anno gli operatori professionali presentano all'autorità competente una dichiarazione relativa ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti.	***soppresso***

Or. ro

Motivazione

È fondamentale che queste norme di produzione siano proporzionate in modo che i piccoli produttori di sementi (locali) possano realisticamente rispettarle.

Emendamento 312
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una volta l'anno gli operatori professionali presentano all'autorità competente una dichiarazione relativa ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Attualmente la legislazione dell'UE non prevede l'obbligo di notificare alle autorità competenti i quantitativi di sementi o materiali standard prodotti. Ciò dovrebbe avvenire a discrezione degli Stati membri.

Emendamento 313
Irène Tolleret, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una volta l'anno gli operatori professionali presentano all'autorità competente una dichiarazione relativa ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si tratta di un nuovo requisito che non apporta il valore aggiunto necessario per l'autorità competente o per la qualità del materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 314
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Una volta l'anno gli operatori professionali presentano all'autorità competente una dichiarazione relativa ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 315

Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) requisiti per ***la semina, l'impianto e la produzione in campo*** di sementi standard;	a) requisiti per ***precedenti colturali e distanze di isolamento*** di sementi standard;

Or. en

Emendamento 316
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) requisiti per la raccolta e la post-raccolta delle sementi standard;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 317
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) requisiti per la raccolta e la post-raccolta di materiale standard;	***soppressa***

Or. ro

Motivazione

È fondamentale che queste norme di produzione siano proporzionate in modo che i piccoli produttori di sementi (locali) possano realisticamente rispettarle.

Emendamento 318
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) requisiti per ***i cloni, i cloni selezionati, i miscugli multiclonali e il*** materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard;	g) requisiti per ***la produzione e la commercializzazione di*** materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard;

Or. en

Emendamento 319
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Prima di adottare o integrare l'atto delegato di cui al paragrafo 4 relativo alle lettere da a) a i), la Commissione valuta l'attuazione dei requisiti, considerando l'esito della loro applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori professionali su piccola scala e il loro impatto sulla produzione e disponibilità delle sementi.

Or. en

Emendamento 320
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Prima di adottare o integrare un

atto delegato di cui al paragrafo 4, la Commissione valuta l'attuazione dei requisiti, considerando l'esito della loro applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori professionali su piccola scala e il loro impatto sulla produzione e disponibilità delle sementi.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che tali norme di produzione siano limitate a quanto ritenuto opportuno e proporzionato, altrimenti ilcosto della regolamentazione sarebbe semplicemente troppo elevato. Queste disposizioni devono inoltre essere chiare per gli operatori al fine di garantire loro la certezza del diritto ai fini della loro attività.

Emendamento 321
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, parti A e B, per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:	***soppresso***
a) utilizzazioni specifiche dei generi, delle specie o dei tipi di materiale riproduttivo vegetale in questione;	
b) metodi di produzione del materiale riproduttivo vegetale, compresa la riproduzione sessuata e asessuata e la propagazione in vitro;	
c) condizioni per la semina o l'impianto;	
d) coltivazione in campo;	
e) raccolta e post-raccolta;	

f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, vigore, presenza di terra o di corpi estranei;

g) applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

h) condizioni che devono soddisfare i portainnesti e altre parti di piante di generi o specie diversi da quelli elencati nell'allegato I o i loro ibridi per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I o i loro ibridi;

i) condizioni per la produzione di sementi da piante da frutto o viti;

j) condizioni per la produzione di piante da frutto, viti o tuberi-seme di patate a partire da sementi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle norme tecniche e scientifiche internazionali.

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni devono essere chiare per gli operatori al fine di garantire loro la certezza del diritto ai fini della loro attività. Da questo punto di vista, è problematico il fatto che molte delle disposizioni fondamentali siano state lasciate al diritto derivato. Dato il contenuto generale dell'allegato III, non è necessario conferire alla Commissione poteri delegati e competenze di esecuzione per quanto riguarda i requisiti di produzione relativi al materiale riproduttivo vegetale standard. Eventuali modifiche a un atto delegato ai sensi del presente articolo dovrebbero essere soggette a un processo di valutazione d'impatto.

Emendamento 322
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, parti A e B, per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:	***soppresso***
a) utilizzazioni specifiche dei generi, delle specie o dei tipi di materiale riproduttivo vegetale in questione;	
b) metodi di produzione del materiale riproduttivo vegetale, compresa la riproduzione sessuata e asessuata e la propagazione in vitro;	
c) condizioni per la semina o l'impianto;	
d) coltivazione in campo;	
e) raccolta e post-raccolta;	
f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, vigore, presenza di terra o di corpi estranei;	
g) applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;	
h) condizioni che devono soddisfare i portainnesti e altre parti di piante di generi o specie diversi da quelli elencati nell'allegato I o i loro ibridi per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I o i loro ibridi;	
i) condizioni per la produzione di sementi da piante da frutto o viti;	
j) condizioni per la produzione di piante da frutto, viti o tuberi-seme di patate a partire da sementi.	

Or. en

Motivazione

Non è necessario conferire alla Commissione poteri delegati e competenze di esecuzione per quanto riguarda i requisiti di produzione relativi al materiale riproduttivo vegetale standard. Eventuali modifiche a un atto delegato ai sensi del presente articolo dovrebbero essere soggette a un processo di valutazione d'impatto.

Emendamento 323
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, parti A ***e B***, per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:	La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, parti ***da*** A ***a E***, per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 324
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, ***parti A e B,*** per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi	La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

seguenti:

Or. en

Emendamento 325
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***condizioni per la semina o l'impianto***;	c) ***precedenti colturali e distanze di isolamento***;

Or. en

Emendamento 326
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) coltivazione in campo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 327
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) raccolta e post-raccolta;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 328
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;	g) applicazione di metodi biomolecolari ***riconosciuti a livello internazionale*** o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

Or. en

Emendamento 329
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, ***al fine di consentire adeguamenti all'***evoluzione delle norme tecniche e scientifiche internazionali.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, ***tenendo conto dell'***evoluzione delle ***pertinenti*** norme tecniche e scientifiche internazionali ***e dei possibili impatti sulla disponibilità della produzione di sementi e sui piccoli operatori***. ***Tale processo è proporzionato alla categoria del materiale riproduttivo vegetale.***

Or. en

Emendamento 330
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Produzione***,*** commercializzazione ***e registrazione*** di ***cloni,*** cloni selezionati***, miscugli multiclonali*** e materiale riproduttivo vegetale policlonale	***Requisiti per la*** produzione ***e la*** commercializzazione di cloni selezionati e materiale riproduttivo vegetale policlonale

Or. en

Motivazione

Il presente articolo fa riferimento alla parte C dell'allegato II e alla parte C dell'allegato III, per i cloni selezionati e il materiale policlonale. I cloni fanno parte dell'allegato E. I requisiti per la registrazione dovrebbero essere introdotti nel testo e non negli allegati.

Emendamento 331
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 43,*** il materiale pre-base, di base***,*** certificato ***e standard*** di ***cloni,*** cloni selezionati***, miscugli multiclonali*** e materiale ***riproduttivo vegetale*** policlonale ***è prodotto*** e ***commercializzato*** conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C.	1. Il materiale pre-base, di base ***e*** certificato di ***materiale riproduttivo vegetale da*** cloni selezionati e ***il materiale standard di*** materiale policlonale ***sono prodotti*** e ***commercializzati*** conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C.

Or. en

Emendamento 332
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 43, il materiale pre-base, di base, certificato e standard di cloni***, cloni***	1. Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 43, il materiale pre-base, di base, certificato e standard di cloni selezionati e

selezionati***, miscugli multiclonali*** e materiale riproduttivo vegetale policlonale è prodotto e commercializzato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C.	materiale riproduttivo vegetale policlonale è prodotto e commercializzato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C.

Or. es

Motivazione

Tali definizioni non si applicano.

Emendamento 333
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I cloni, i cloni selezionati***, i miscugli multiclonali*** e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere ***prodotti e commercializzati soltanto se iscritti*** da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni istituito da uno Stato membro.	I cloni, i cloni selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere ***registrati*** da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni istituito da uno Stato membro.

Or. es

Motivazione

Tali definizioni non si applicano.

Emendamento 334
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I cloni, i cloni selezionati***, i miscugli multiclonali*** e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere	I cloni selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere prodotti e commercializzati soltanto

prodotti e commercializzati soltanto se iscritti da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni istituito da uno Stato membro.	se iscritti da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni ***selezionati e del materiale policlonale*** istituito da uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 335
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione ***di un clone,*** di un clone selezionato***, di un miscuglio multiclonale*** e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato nell'***allegato II, parte B, parte C, punto 2***.	Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione di un clone selezionato e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato nell'***articolo 53 bis***.

Or. en

Motivazione

I requisiti per la registrazione saranno trasferiti dall'allegato II, parte C, al nuovo articolo 53 bis.

Emendamento 336
Clara Aguilera

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione di un clone, di un clone selezionato***, di un miscuglio multiclonale*** e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato nell'allegato II, parte B, parte C, punto 2.	Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione di un clone, di un clone selezionato e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato nell'allegato II, parte B, parte C, punto 2.

Or. es

Motivazione

Tali definizioni non si applicano.

Emendamento 337
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I ***cloni, i*** cloni selezionati***, i miscugli multiclonali*** e il materiale riproduttivo vegetale policlonale sono mantenuti al fine di preservarne l'identità. Le persone responsabili del mantenimento di ***cloni,*** cloni selezionati***, miscugli multiclonali*** e materiale riproduttivo vegetale policlonale adottano tutte le misure necessarie per renderli verificabili dalle autorità competenti o da qualsiasi altra persona, sulla base dei dati conservati.	3. I cloni selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale sono mantenuti al fine di preservarne l'identità. Le persone responsabili del mantenimento di cloni selezionati e materiale riproduttivo vegetale policlonale adottano tutte le misure necessarie per renderli verificabili dalle autorità competenti o da qualsiasi altra persona, sulla base dei dati conservati.

Or. en

Emendamento 338
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il materiale riproduttivo vegetale policlonale, registrato nel "registro dei cloni selezionati e del materiale policlonale" degli Stati membri di cui al paragrafo 2, deve essere prodotto e commercializzato se è conforme a tutti i requisiti relativi al materiale standard di cui all'allegato III, parte C. Il materiale riproduttivo vegetale policlonale è accompagnato da un'etichetta

	dell'operatore con l'indicazione "materiale policlonale", conformemente all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 339
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati/e nonché a rilasciare un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.	Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati/e nonché a rilasciare un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi ***dopo una conclusione ufficiale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 340
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un operatore professionale può, su richiesta, ***essere autorizzato dall'autorità competente a*** svolgere ***la totalità o*** una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le	***Gli Stati membri certificano il materiale riproduttivo vegetale e possono***, su richiesta, ***concedere il permesso a un operatore professionale di*** svolgere una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale

sementi pre-base, di base e certificati/e nonché ***a*** rilasciare un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.	dell'autorità competente per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati/e nonché ***di*** rilasciare un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.

Or. en

Emendamento 341
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi ***pre-base,*** di base e certificati/e nonché a ***rilasciare*** un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.	Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi di base e certificati/e nonché a ***stampare*** un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.

Or. en

Emendamento 342
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con ***imprese*** che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;	c) impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con ***altri operatori professionali coinvolti nella produzione di materiale riproduttivo vegetale*** che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

Or. en

Emendamento 343
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con imprese che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;	c) impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con imprese ***e associazioni di operatori professionali*** che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

Or. en

Emendamento 344
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) impiega personale e attrezzature specializzati per effettuare i controlli di cui all'allegato II o utilizza laboratori che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;	d) impiega personale e attrezzature specializzati per effettuare i controlli di cui all'allegato II o utilizza laboratori ***per l'analisi delle sementi*** che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

Or. en

Emendamento 345
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) procedura per la domanda presentata dall'operatore professionale;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tali procedure sono più efficienti se lasciate agli Stati membri.

Emendamento 346
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) procedura per la domanda presentata dall'operatore professionale;	a) procedura per la domanda presentata dall'operatore professionale ***allo Stato membro interessato***;

Or. en

Emendamento 347
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) azioni specifiche che l'autorità competente deve adottare al fine di confermare ***la conformità rispetto*** al paragrafo 1, lettere da a) a g).	b) azioni specifiche che l'autorità competente deve adottare al fine di confermare ***che l'operatore professionale è in grado di soddisfare i requisiti di cui*** al paragrafo 1, lettere da a) a g).

Or. en

Emendamento 348
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un operatore professionale autorizzato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente ***chiede a*** tale operatore ***di adottare*** misure correttive entro un determinato periodo di tempo**.**	Se un operatore professionale autorizzato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente ***può chiedere che*** tale operatore ***professionale adotti*** misure correttive entro un determinato periodo di tempo***; o***

Or. en

Emendamento 349
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità competente revoca ***o modifica, a seconda dei casi,*** senza indugio l'autorizzazione se l'operatore professionale non applica le misure correttive di cui al primo comma entro il periodo di tempo specificato. Qualora si concluda che l'autorizzazione è stata concessa a seguito di frode, l'autorità competente impone le sanzioni appropriate all'operatore professionale.	L'autorità competente revoca senza indugio l'autorizzazione ***o, nel caso in cui l'autorità competente abbia richiesto misure correttive, verifica se gli obblighi di cui al primo comma sono stati adeguatamente soddisfatti. In ogni caso*** se l'operatore professionale non applica le misure correttive di cui al primo comma entro il periodo di tempo specificato ***l'autorizzazione è revocata***. Qualora si concluda che l'autorizzazione è stata concessa a seguito di frode, l'autorità competente impone le sanzioni appropriate all'operatore professionale.

Or. en

Emendamento 350

Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano, almeno una volta l'anno, audit volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.	***Se uno Stato membro concede l'autorizzazione a un operatore professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1***, le autorità competenti effettuano, almeno una volta l'anno, audit volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 351
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano, almeno una volta l'anno, audit volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.	Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano, almeno una volta l'anno, audit ***regolari*** volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. ro

Emendamento 352
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Esse organizzano inoltre attività di formazione ed esami per il personale addetto alle ispezioni sul campo, al campionamento e a controlli di cui al presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si tratta di un compito che deve rimanere di competenza dello Stato membro e non dovrebbe essere delegato a nessun operatore professionale.

Emendamento 353
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della certificazione ***sotto sorveglianza ufficiale***, le autorità competenti effettuano ispezioni ufficiali, campionamenti e controlli su una porzione delle colture presso il sito di produzione e sui lotti del materiale riproduttivo vegetale al fine di confermare la conformità di tale materiale ai requisiti di cui all'articolo 7.	Ai fini della certificazione, le autorità competenti effettuano ispezioni ufficiali, campionamenti e controlli su una porzione delle colture presso il sito di produzione e sui lotti del materiale riproduttivo vegetale al fine di confermare la conformità di tale materiale ai requisiti di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 354
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può, mediante atti ***di esecuzione***, specificare i requisiti per gli audit, la formazione, gli esami, le ispezioni, il campionamento e i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione a generi o	La Commissione può, mediante atti ***delegati***, specificare i requisiti per gli audit, la formazione, gli esami, le ispezioni, il campionamento e i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione a generi o

specie particolari.	specie particolari.

Or. en

Emendamento 355
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti ***di esecuzione*** possono specificare uno o più degli elementi seguenti:	Tali atti ***delegati*** possono specificare uno o più degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 356
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***le attività di*** monitoraggio che ***devono*** essere ***svolte*** dalle autorità competenti;	b) ***il*** monitoraggio ***della certificazione*** che ***deve*** essere ***svolto*** dalle autorità competenti;

Or. en

Emendamento 357
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il ricorso a particolari regimi di accreditamento da parte dell'operatore professionale e la possibilità per le autorità	c) ***fatto salvo il paragrafo 1,*** il ricorso a particolari regimi di accreditamento da parte dell'operatore professionale e la

competenti di ridurre le attività di ispezione, campionamento, controllo e monitoraggio di cui al presente articolo in ragione del ricorso a tali regimi.	possibilità per le autorità competenti di ridurre le attività di ispezione, campionamento, controllo e monitoraggio di cui al presente articolo in ragione del ricorso a tali regimi.

Or. en

Emendamento 358
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in lotti. Il contenuto delle varietà e delle specie di ciascun lotto è sufficientemente omogeneo in termini di suoi utilizzatori e identificabile da questi ultimi in quanto distinto dagli altri lotti di materiale riproduttivo vegetale.	1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in lotti. Il contenuto delle varietà e delle specie di ciascun lotto è sufficientemente omogeneo in termini di suoi utilizzatori e identificabile da questi ultimi in quanto distinto dagli altri lotti di materiale riproduttivo vegetale. ***Tali requisiti non si applicano al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato ai sensi degli articoli 22 e da 26 a 30.***

Or. en

Motivazione

Le norme per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale in lotti identificabili e distinti non dovrebbero applicarsi ai regimi derogatori della sezione 7, che prevedono una deroga generale ai requisiti degli articoli da 5 a 25 della proposta di regolamento. Ciò dovrebbe essere reso più chiaro nelle disposizioni principali ed essere adeguatamente ripreso nelle disposizioni relative alle deroghe.

Emendamento 359
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il materiale riproduttivo vegetale è ***commercializzato*** in lotti***. Il contenuto delle varietà e delle specie di ciascun lotto è*** sufficientemente ***omogeneo in termini di suoi utilizzatori e identificabile da questi ultimi in quanto distinto dagli*** altri lotti ***di materiale riproduttivo vegetale***.	1. Il materiale riproduttivo vegetale è ***certificato*** in lotti sufficientemente ***omogenei. Ciascun lotto è distinguibile da tutti gli*** altri lotti ***grazie ad almeno un numero di riferimento del lotto***.

Or. en

Emendamento 360
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo ***soltanto se appartengono*** alla medesima varietà ***e allo stesso anno di raccolta***.	Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo***. In caso di fusione, i lotti di materiale e sementi pre-base, di base e certificati devono appartenere*** alla medesima varietà.

Or. en

Motivazione

Attualmente il materiale CAC è commercializzato in lotti misti e non sarebbe pratico modificare tale pratica. Il concetto di lotto nella commercializzazione è diverso da quello di lotto nella produzione di materiale di moltiplicazione.

Emendamento 361
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti	Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti

di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà ***e allo stesso anno di raccolta***.	di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà.

Or. fr

Emendamento 362
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà ***e allo stesso anno di raccolta***.	Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà.

Or. en

Emendamento 363
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà ***e allo stesso anno di raccolta***.	Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà.

Or. en

Emendamento 364
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di fusione di lotti costituiti da categorie diverse di certificazione, il nuovo lotto appartiene alla categoria del componente della categoria più bassa. ***L'***operazione di fusione ***può essere effettuata soltanto presso una struttura e da persone autorizzate dall'***autorità competente ***a tale fine specifico***.	In caso di fusione di lotti costituiti da categorie diverse di certificazione, il nuovo lotto appartiene alla categoria del componente della categoria più bassa. ***Ciascun lotto risultante dall'***operazione di fusione ***è sottoposto a una nuova procedura di certificazione e l'operatore professionale notifica all'***autorità competente ***l'identità e il quantitativo di materiale riproduttivo vegetale utilizzato per la fusione***.

Or. en

Emendamento 365
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 non si applicano al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato ai sensi dell'articolo 26.

Or. en

Emendamento 366
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I lotti di materiale riproduttivo vegetale pre-base, di base o certificato	4. I lotti di materiale riproduttivo vegetale pre-base, di base o certificato

possono essere reimballati, rietichettati e risigillati esclusivamente ***sotto controllo ufficiale o*** sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.

possono essere reimballati, rietichettati e risigillati esclusivamente ***dall'autorità competente o dall'operatore professionale*** sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.

Or. en

Emendamento 367
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, ***le sementi*** possono essere ***commercializzate*** da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa.	In deroga al paragrafo 1, ***i tuberi-seme di patate con procedura di certificazione completa*** possono essere ***commercializzati*** da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa.

Or. en

Emendamento 368
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, le sementi possono essere commercializzate da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa.	In deroga al paragrafo 1, le sementi ***certificate o eterogenee*** possono essere commercializzate da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa.

Or. fr

Emendamento 369
Irène Tolleret

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al paragrafo 1, ***le*** sementi ***possono essere commercializzate da un*** operatore professionale ***direttamente a un agricoltore*** alla rinfusa.	In deroga al paragrafo 1, ***l'ultima generazione di*** sementi ***prima della commercializzazione all'***operatore professionale ***può essere commercializzata*** alla rinfusa.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione non dovrebbe applicarsi alle generazioni precedenti di sementi per le quali i requisiti sono elevati e non sono conciliabili con l'imballaggio alla rinfusa.

Emendamento 370
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tale operatore professionale ***è autorizzato a procedere in tal senso dall'autorità competente. Detto operatore*** informa preventivamente l'autorità competente di tale attività e del lotto da cui provengono ***le sementi***.	Tale operatore professionale informa preventivamente l'autorità competente di tale attività e del lotto da cui provengono ***i tuberi-semi di patate***.

Or. en

Emendamento 371
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se ***le sementi*** sono ***caricate*** direttamente in macchinari o nel rimorchio dell'agricoltore, l'operatore professionale e l'agricoltore	Se ***i tuberi-semi di patate*** sono ***caricati*** direttamente in macchinari o nel rimorchio dell'agricoltore, l'operatore professionale e

interessati garantiscono la tracciabilità di tali ***sementi*** rilasciando e conservando documenti indicanti ***la specie e*** la varietà, i quantitativi, il momento del trasferimento e l'identificazione del lotto.	l'agricoltore interessati garantiscono la tracciabilità di tali ***tuberi-semi di patate*** rilasciando e conservando documenti indicanti la varietà, i quantitativi, il momento del trasferimento e l'identificazione del lotto.

Or. en

Emendamento 372
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 non si applicano al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato ai sensi dell'articolo 26.

Or. en

Emendamento 373
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta ufficiale è rilasciata dall'autorità competente e reca un numero di serie attribuito da quest'ultima.	L'etichetta ufficiale è rilasciata dall'autorità competente ***o dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente,*** e reca un numero di serie attribuito da quest'ultima ***o dall'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente***.

Or. en

Motivazione

Si intende disporre di una flessibilità in linea con la normativa attuale del settore delle piante

da frutto.

Emendamento 374
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'autorità competente, se richiesto dall'operatore professionale o se l'operatore professionale non è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; o	a) l'autorità competente ***che ha rilasciato l'etichetta ufficiale***, se richiesto dall'operatore professionale o se l'operatore professionale non è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; o

Or. en

Emendamento 375
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'autorità competente, se richiesto dall'operatore professionale o se l'operatore professionale non è autorizzato a ***effettuare la certificazione*** sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; o	a) l'autorità competente, se richiesto dall'operatore professionale o se l'operatore professionale non è autorizzato a ***stampare le etichette ufficiali*** sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; o

Or. en

Emendamento 376
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'operatore professionale, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, se l'operatore professionale è autorizzato a ***effettuare la certificazione*** sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 10.	b) l'operatore professionale, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, se l'operatore professionale è autorizzato a ***stampare le etichette ufficiali*** sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 377
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la terza parte che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale ai sensi della lettera b).

Or. en

Emendamento 378
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, il materiale ***e le sementi*** pre-base***,*** di base e ***certificati***, importati da paesi terzi a norma dell'articolo 39, sono commercializzati nell'Unione con la rispettiva etichetta OCSE che accompagnava tale materiale o tali sementi al momento dell'importazione.	6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, il materiale pre-base ***e*** di base e ***le sementi di base e certificate***, importati da paesi terzi a norma dell'articolo 39, sono commercializzati nell'Unione con la rispettiva etichetta OCSE che accompagnava tale materiale o tali sementi al momento dell'importazione.

Or. en

Motivazione

L'etichetta OCSE è esclusivamente per alcuni tipi di materiale riproduttivo vegetale, ad esempio le sementi.

Emendamento 379
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale***, all'esterno di un*** mazzo, ***di un*** imballaggio o ***di un*** contenitore.	L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta ***all'esterno del mazzo, dell'imballaggio o del contenitore*** dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale***. Le informazioni che devono essere incluse nell'etichetta dell'operatore possono anche essere stampate direttamente sul*** mazzo, ***sull'***imballaggio o ***sul*** contenitore ***dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale***.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile stampare le informazioni prescritte direttamente sull'imballaggio

Emendamento 380
Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta dell'operatore è rilasciata***,*** stampata e apposta dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale, all'esterno ***di un mazzo,*** di	L'etichetta dell'operatore è rilasciata ***e*** stampata e ***nel caso delle sementi anche*** apposta dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale,

un imballaggio o di un contenitore.	all'esterno di un imballaggio o di un contenitore.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di apporre l'etichetta è problematico per motivi pratici nel materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi. Le norme attuali non dovrebbero essere inasprite.

Emendamento 381
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale, all'esterno di un mazzo, di un imballaggio o di un contenitore.	L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità dell'operatore professionale, all'esterno di un mazzo, di un imballaggio o di un contenitore ***della pianta***.

Or. en

Emendamento 382
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili.	2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili. ***Esse indicano in modo visibile i riferimenti a eventuali diritti di proprietà intellettuale esistenti sulla varietà commercializzata.***

Or. en

Emendamento 383
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili.	2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, ***realizzate con materiale antistrappo a meno che non si tratti di etichetta adesiva,*** non utilizzate in precedenza e facilmente visibili.

Or. en

Emendamento 384
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, può essere utilizzato dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura ***per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT***	3. Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, può essere utilizzato dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura ***come specificato in altre normative pertinenti dell'UE***.

di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT].

Or. en

Emendamento 385
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, ***può essere*** utilizzato dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano ***materiale pubblicitario*** e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o ***i requisiti*** di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT].	3. Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, ***è*** utilizzato dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano ***informazioni pubblicitarie*** e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o ***le informazioni*** di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT].

Or. en

Emendamento 386
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1;	a) l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1***, compreso un riferimento obbligatorio a tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le caratteristiche e il processo di sviluppo, tra cui, se del caso, il numero di eventuali brevetti pertinenti, nonché un'indicazione se la varietà è un ibrido F1***;

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori e i selezionatori hanno bisogno di accesso alle informazioni e di trasparenza in merito alla protezione delle varietà vegetali e ai brevetti che possono limitarne l'ulteriore utilizzo. Pertanto le informazioni sono necessarie nell'etichetta del materiale riproduttivo vegetale. Gli agricoltori e i selezionatori hanno bisogno anche di informazioni per capire se le sementi sono ibridi F1 o meno poiché ciò influisce sulla possibilità di conservare o riutilizzare le sementi.

Emendamento 387
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1;	a) l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1***, compreso un riferimento obbligatorio a tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le caratteristiche e il processo di sviluppo, se noto***;

Or. en

Motivazione

La trasparenza sui diritti di proprietà intellettuale, come la protezione delle varietà vegetali e i brevetti che limitano l'ulteriore utilizzo della varietà e del materiale riproduttivo vegetale, racchiude informazioni di importanza fondamentale per coloro che acquistano le sementi,

siano essi agricoltori o selezionatori. Tale certezza giuridica non può essere raggiunta solo menzionando i diritti di proprietà intellettuale esistenti nel registro delle varietà, ma dovrebbe essere inclusa anche nell'etichetta che accompagna il materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 388
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) l'etichetta per materiale policlonale di cui all'articolo 9, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 389
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16;	b) l'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16***, compreso un riferimento obbligatorio a tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le caratteristiche e il processo di sviluppo, tra cui, se del caso, il numero di eventuali brevetti pertinenti, nonché un'indicazione se la varietà è un ibrido F1***;

Or. en

Motivazione

Gli agricoltori e i selezionatori hanno bisogno di accesso alle informazioni e di trasparenza in merito alla protezione delle varietà vegetali e ai brevetti che possono limitarne l'ulteriore utilizzo. Pertanto le informazioni sono necessarie nell'etichetta del materiale riproduttivo vegetale. Gli agricoltori e i selezionatori hanno bisogno anche di informazioni per capire se

le sementi sono ibridi F1 o meno poiché ciò influisce sulla possibilità di conservare o riutilizzare le sementi.

Emendamento 390
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16;	b) l'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16***, compreso un riferimento obbligatorio a tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le caratteristiche e il processo di sviluppo, se noto***;

Or. en

Motivazione

La trasparenza sui diritti di proprietà intellettuale, come la protezione delle varietà vegetali e i brevetti che limitano l'ulteriore utilizzo della varietà e del materiale riproduttivo vegetale, racchiude informazioni di importanza fondamentale per coloro che acquistano le sementi, siano essi agricoltori o selezionatori. Tale certezza giuridica non può essere raggiunta solo menzionando i diritti di proprietà intellettuale esistenti nel registro delle varietà, ma dovrebbe essere inclusa anche nell'etichetta che accompagna il materiale riproduttivo vegetale.

Emendamento 391
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale commercializzato da talune banche, organizzazioni e reti genetiche di cui all'articolo 29;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Rules for the labelling of PRM circulated for the purpose of the conservation and sustainable use of plant genetic resources and agro-biodiversity are unnecessary. Every additional administrative burden is a deterrent to conservation and sustainable use, where the resources and capacity to deal with (unnecessary) marketing rules are extremely limited. To a large extend, the information that must be provided when PRM is transferred from gene banks is governed already by the Standard Material Transfer Agreement under the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.

Emendamento 392
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale commercializzato da talune banche, organizzazioni e reti genetiche di cui all'articolo 29;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 393
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	n bis) l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di cui all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 394
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'etichetta ufficiale ***e l'***etichetta dell'operatore sono rilasciate per ciascun lotto.	***Almeno un'***etichetta ufficiale ***o un'***etichetta dell'operatore sono rilasciate per ciascun lotto.

Or. en

Emendamento 395
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il materiale riproduttivo vegetale interessato è ritirato dal mercato o è utilizzato come materiale diverso dal materiale riproduttivo vegetale;	b) il materiale riproduttivo vegetale interessato è ritirato dal mercato o è utilizzato come materiale diverso dal materiale riproduttivo vegetale ***ai fini della sua commercializzazione***;

Or. en

Motivazione

Anche se si è riscontrato che la produzione o la commercializzazione non soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento, dovrebbe comunque essere possibile per un agricoltore utilizzare il materiale riproduttivo vegetale per uso proprio, se lo desidera.

Emendamento 396
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'operatore professionale ***è*** sanzionato con mezzi aggiuntivi rispetto alla revoca o alla modifica	d) l'operatore professionale ***può essere*** sanzionato con mezzi aggiuntivi rispetto alla revoca o alla modifica

dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.	dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta nell'emendamento lascia spazio per valutare la gravità dell'infrazione o delle recidive invece di sanzionare sempre immediatamente come suggerisce la parola "è".

Emendamento 397
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il materiale riproduttivo vegetale appartenente ai generi o alle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV può essere prodotto e commercializzato soltanto sotto forma di sementi o materiali pre-base, di base o certificate/i.	1. Il materiale riproduttivo vegetale appartenente ai generi o alle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV può essere prodotto e commercializzato soltanto sotto forma di sementi o materiali pre-base, di base o certificate/i***, fatta eccezione per il materiale riproduttivo vegetale commercializzato ai sensi degli articoli 22, 26 o 27***.

Or. en

Motivazione

PRM of conservation varieties, preservation mixtures and heterogeneous material should be allowed to be sold in standard quality, without going through mandatory seed certification. Mandatory seed certification for PRM of conservation varieties is an unproportionate requirement that will deter the access and availability of diverse seeds in the EU market. Currently, the production of organic heterogeneous material derogates to the seed lot certification requirements. We should maintain what has been successfully implemented by professional operators and competent authorities for two years.

Emendamento 398
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il materiale riproduttivo vegetale appartenente ai generi o alle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV può essere prodotto e commercializzato soltanto sotto forma di sementi o materiali pre-base, di base o certificate/i.	1. Il materiale riproduttivo vegetale appartenente ai generi o alle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV può essere prodotto e commercializzato soltanto sotto forma di sementi o materiali pre-base, di base o certificate/i***, fatta eccezione per il materiale riproduttivo vegetale commercializzato ai sensi degli articoli 26 o 27***.

Or. en

Motivazione

Le sementi, il materiale delle varietà da conservazione e il materiale eterogeneo dovrebbero poter essere venduti in qualità standard, senza ricorrere alla certificazione obbligatoria delle sementi.

Emendamento 399
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto delegato di cui al primo comma elimina un genere o una specie dall'allegato IV se una delle condizioni di cui al secondo comma, lettera b), punti i) e ii), non è più soddisfatta.	L'atto delegato di cui al primo comma elimina un genere o una specie dall'allegato IV se una delle condizioni di cui al secondo comma, lettera b), punti i) e ii), non è più soddisfatta. ***Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare l'aggiunta o l'eliminazione di un genere o di una specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV per la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale nel suo territorio. Tale richiesta si basa su una valutazione che include le condizioni descritte al secondo comma.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento genera flessibilità per le autorità competenti, soprattutto dei paesi più piccoli, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi insegmenti di mercato trascurabili nel loro territorio o, ad esempio, in caso di sfide legate all'approvvigionamento. Tale flessibilità è contemplata dalla normativa vigente.

Emendamento 400
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto delegato di cui al primo comma elimina un genere o una specie dall'allegato IV se una delle condizioni di cui al secondo comma, lettera b), punti i) e ii), non è più soddisfatta.	L'atto delegato di cui al primo comma elimina un genere o una specie dall'allegato IV se una delle condizioni di cui al secondo comma, lettera b), punti i) e ii), non è più soddisfatta***. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare l'aggiunta o l'eliminazione di un genere o di una specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV per la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale nel suo territorio***. ***Tale richiesta si basa su una valutazione che include le condizioni descritte al secondo comma.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento crea flessibilità per le autorità competenti, soprattutto dei paesi più piccoli, per consentire che ulteriori specie possano essere vendute in qualità standard, senza passare attraverso la certificazione obbligatoria delle sementi. Ciò è importante per evitare oneri amministrativi eccessivi insegmenti di mercato trascurabili nel loro territorio o in caso di sfide legate all'approvvigionamento. Tale flessibilità è prevista dalla normativa vigente.

Emendamento 401
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare l'aggiunta o l'eliminazione di un genere o di una specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV per la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale nel suo territorio. Tale richiesta si basa su una valutazione che tiene conto degli elementi elencati al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 402
Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A e sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.	I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A e sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, ***insieme alle sementi di generi o specie che non figurano in detto allegato*** nonché di varietà diverse di tali generi o specie ***e i miscugli di varietà diverse di sementi standard di ortaggi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte B***, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 403
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A e ***sono*** conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.	I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A***, in combinazione o meno con le sementi commerciali*** e conformi ***o meno*** ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Le sementi commerciali sono spesso utilizzate nei miscugli destinati a obiettivi di biodiversità. L'opzione deve pertanto essere mantenuta.

Emendamento 404
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A e ***sono*** conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.	I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A***, in combinazione o meno con le sementi commerciali*** e conformi ***o meno*** ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Le sementi commerciali sono spesso utilizzate nei miscugli destinati a obiettivi di biodiversità. Non si tratta di materiale eterogeneo secondo la definizione, ma dovrebbe permanere la possibilità di aggiungere tali sementi a miscugli certificati ad esempio esenti da erbe infestanti.

Emendamento 405
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'etichetta dell'operatore, nel caso in cui il miscuglio sia costituito unicamente da sementi standard o da sementi certificate e standard.	b) l'etichetta dell'operatore, nel caso in cui il miscuglio sia costituito unicamente da sementi standard o da sementi certificate e standard ***e/o sementi commerciali***.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 21, paragrafo 1

Emendamento 406
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'etichetta dell'operatore, nel caso in cui il miscuglio sia costituito unicamente da sementi standard o da sementi certificate e standard.	b) l'etichetta dell'operatore, nel caso in cui il miscuglio sia costituito unicamente da sementi standard o da sementi certificate e standard ***e/o sementi commerciali***.

Or. en

Emendamento 407

Martin Hlaváček

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'etichetta dell'operatore***, nel caso in cui il miscuglio sia costituito unicamente da sementi standard o da sementi certificate e standard***.	b) l'etichetta dell'operatore ***in tutti gli altri casi***.

Or. en

Emendamento 408
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà che costituiscono il miscuglio e i relativi rapporti, ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali varietà.	Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà ***e dei componenti delle sementi commerciali*** che costituiscono il miscuglio e i relativi rapporti, ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali varietà.

Or. en

Emendamento 409
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà che costituiscono il miscuglio e i relativi rapporti, ai fini della verifica	Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà che costituiscono il miscuglio e ***dei componenti delle sementi commerciali e*** i

dell'ammissibilità di tali varietà.	relativi rapporti, ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali varietà.

Or. en

Emendamento 410
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Miscugli per la preservazione	
(1)	
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, nonché di diverse varietà di tali generi o specie, unitamente a sementi di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se tale miscuglio soddisfa tutte le condizioni seguenti:	
a) contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche e alla preservazione dell'ambiente naturale;	
b) è naturalmente associato a una regione specifica ("zona fonte") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;	
c) è conforme ai requisiti di cui all'allegato V.	
Tale miscuglio costituisce un "miscuglio per la preservazione" e tale miscuglio deve essere menzionato sull'etichetta.	
(2)	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente	

all'articolo 75, che modifica l'allegato V in relazione agli elementi seguenti:

a) requisiti di autorizzazione per i miscugli di sementi raccolti direttamente da un luogo naturale appartenente a una zona fonte definita, ai fini della conservazione e del ripristino dell'ambiente naturale (miscugli raccolti direttamente per la preservazione);

b) requisiti per l'autorizzazione dei miscugli di sementi per la preservazione coltivati;

c) utilizzazione e contenuto di determinate specie;

d) requisiti in materia di sigillatura e imballaggio;

e) requisiti per l'autorizzazione degli operatori professionali.

Tali modifiche si basano sull'esperienza acquisita in relazione all'attuazione del presente articolo e su eventuali sviluppi tecnici e scientifici nonché sul miglioramento della qualità e dell'identificazione dei miscugli per la preservazione. Possono riguardare soltanto generi o specie particolari.

(3)

Gli operatori professionali comunicano alle rispettive autorità competenti, per ogni stagione di produzione, il quantitativo di miscugli per la preservazione da essi prodotti e commercializzati.

Gli Stati membri comunicano, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri il quantitativo di miscugli per la preservazione prodotti e commercializzati nel loro territorio e, se del caso, i nomi delle autorità competenti responsabili per le risorse fitogenetiche o delle organizzazioni riconosciute a tal fine.

Or. de

Motivazione

Le forme di allevamento nei miscugli per la preservazione compromettono l'obiettivo di stabilire definitivamente popolazioni ricche di specie selvatiche proteggendo al tempo stesso la diversità intraspecifica. I miscugli per la preservazione sono miscele speciali in piccole quantità. Le richieste individuali dei clienti, gli adeguamenti del luogo, la promozione di gruppi di specie o i severi requisiti di provenienza rendono necessario un rimescolamento continuo.

Emendamento 411
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, nonché di diverse varietà di tali generi o specie, unitamente a sementi di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se tale miscuglio soddisfa tutte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche e alla preservazione dell'ambiente naturale;	
b) è naturalmente associato a una regione specifica ("zona fonte") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;	
c) è conforme ai requisiti di cui all'allegato V.	
Tale miscuglio costituisce un "miscuglio per la preservazione" e tale miscuglio deve essere menzionato sull'etichetta.	

Or. de

Motivazione

Le forme di allevamento nei miscugli per la preservazione compromettono l'obiettivo di stabilire definitivamente popolazioni ricche di specie selvatiche proteggendo al tempo stesso la diversità intraspecifica.

Emendamento 412
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, ***parte*** A, nonché ***di diverse varietà di tali generi o specie, unitamente a sementi*** di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se tale miscuglio soddisfa tutte le condizioni seguenti:	In deroga ***agli articoli da 5 a 8 e*** all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, ***parti*** A ***e B***, nonché di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se tale miscuglio soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Le varietà non dovrebbero essere utilizzate nei miscugli per la preservazione, poiché ciò sarebbe in contraddizione con il loro scopo, ossia proteggere le variazioni genetiche specifiche regionali delle specie indigene e ripristinare l'ambiente naturale.

Emendamento 413
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è naturalmente associato a una regione specifica ("***zona fonte***")	b) è naturalmente associato a una regione specifica ("***regione di origine***")

contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;	contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; ***e "Motivazione - garantisce la compatibilità dei termini "zona fonte" e "regione di origine" - articolo 3 della direttiva (UE) 2010/60, con riferimento ai miscugli per la preservazione.***

Or. ro

Emendamento 414
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è naturalmente associato a una regione specifica ("***zona fonte***") contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;	b) è naturalmente associato a una regione specifica ("***regione di origine***") contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

Or. en

Motivazione

La definizione di "zona fonte" di cui all'allegato V corrisponde alla definizione di "regione di origine" di cui all'articolo 3 della direttiva 2010/60/UE, che attualmente disciplina la commercializzazione di miscele di sementi per la preservazione. Per evitare confusione in futuro, è importante mantenere i termini e le definizioni così come sono conosciuti dalle parti interessate e dalle autorità competenti.

Emendamento 415
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) requisiti di autorizzazione per i	a) requisiti di autorizzazione per i

miscugli di sementi raccolti direttamente da un luogo naturale appartenente a una ***zona fonte*** definita, ai fini della conservazione e del ripristino dell'ambiente naturale (miscugli raccolti direttamente per la preservazione);	miscugli di sementi raccolti direttamente da un luogo naturale appartenente a una ***regione di origine*** definita, ai fini della conservazione e del ripristino dell'ambiente naturale (miscugli raccolti direttamente per la preservazione);

Or. ro

Emendamento 416
Norbert Lins

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli operatori professionali comunicano alle rispettive autorità competenti, per ogni stagione di produzione, il quantitativo di miscugli per la preservazione da essi prodotti e commercializzati.	***soppresso***
Gli Stati membri comunicano, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri il quantitativo di miscugli per la preservazione prodotti e commercializzati nel loro territorio e, se del caso, i nomi delle autorità competenti responsabili per le risorse fitogenetiche o delle organizzazioni riconosciute a tal fine.	

Or. de

Motivazione

I miscugli per la preservazione sono miscele speciali in piccole quantità. Le richieste individuali dei clienti, gli adeguamenti del luogo, la promozione di gruppi di specie o i severi requisiti di provenienza rendono necessario un rimescolamento continuo. Una soluzione sarebbe segnalare successivamente la quantità di specie di sementi immesse sul mercato sotto forma di miscele e conservare i duplicati delle etichette per diversi anni.

Emendamento 417
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In caso di controllo dell'identità e della purezza della varietà, ***si può ricorrere all'uso di*** tecniche biomolecolari come strumento supplementare qualora i risultati delle prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 non siano conclusive.	5. In caso di controllo dell'identità e della purezza della varietà, ***un operatore può utilizzare*** tecniche biomolecolari come strumento supplementare qualora i risultati delle prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 non siano conclusive.

Or. en

Emendamento 418
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 25	***soppresso***
Prove rispetto alle parcelle testimone per sementi standard	
1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai rispettivi requisiti in materia di identità e purezza della varietà e, se del caso, ad altri requisiti.	
2. La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione.	
3. Sulla base dell'analisi dei rischi di non conformità rispetto alle norme corrispondenti, le prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 sono effettuate con l'ausilio di campioni	

prelevati dall'autorità competente da lotti di sementi omogenei. Tali prove valutano l'identità e la purezza della varietà delle sementi in questione, il tasso di germinazione corrispondente e la purezza analitica.

4. In caso di controllo dell'identità e della purezza della varietà, si può ricorrere all'uso di tecniche biomolecolari come strumento supplementare qualora i risultati delle prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 non siano conclusive.

Or. en

Motivazione

La normativa vigente non prevede obblighi UE per le autorità competenti di effettuare prove rispetto alle parcelle testimone sulle sementi standard. Se le autorità competenti avessero tale obbligo in futuro, ciò comporterebbe enormi costi amministrativi.

Emendamento 419
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 25	***soppresso***
Prove rispetto alle parcelle testimone per sementi standard	
1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai rispettivi requisiti in materia di identità e purezza della varietà e, se del caso, ad altri requisiti.	
2. La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla	

possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione.

3. Sulla base dell'analisi dei rischi di non conformità rispetto alle norme corrispondenti, le prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 sono effettuate con l'ausilio di campioni prelevati dall'autorità competente da lotti di sementi omogenei. Tali prove valutano l'identità e la purezza della varietà delle sementi in questione, il tasso di germinazione corrispondente e la purezza analitica.

4. In caso di controllo dell'identità e della purezza della varietà, si può ricorrere all'uso di tecniche biomolecolari come strumento supplementare qualora i risultati delle prove rispetto alle parcelle testimone di cui al paragrafo 1 non siano conclusive.

Or. en

Motivazione

La normativa vigente non prevede obblighi UE per le autorità competenti di effettuare prove rispetto alle parcelle testimone sulle sementi standard. Ciò comporterebbe un enorme costo amministrativo, soprattutto alla luce del gran numero di specie e varietà di ortaggi, che in genere sono sementi standard commercializzate, oltre alle future varietà da conservazione. Nella maggior parte degli Stati membri, le autorità competenti non dispongono semplicemente delle capacità umane o di coltivazione per svolgere questo lavoro. I controlli successivi alla commercializzazione esistenti sono sufficienti a garantire che le sementi standard soddisfino le norme di qualità pertinenti.

Emendamento 420
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi	1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi

sono conformi ai ***rispettivi*** requisiti ***in materia di identità e purezza della varietà e***, se del caso***, ad altri requisiti***.	sono conformi ai requisiti ***di cui all'articolo 8 e all'allegato III***, se del caso.

Or. en

Emendamento 421
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, le autorità competenti ***effettuano*** prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai rispettivi requisiti in materia di identità e purezza della varietà e, se del caso, ad altri requisiti.	1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, le autorità competenti ***possono effettuare*** prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai rispettivi requisiti in materia di identità e purezza della varietà e, se del caso, ad altri requisiti.

Or. ro

Emendamento 422
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione.	2. La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione. ***Tale analisi dei rischi è effettuata dall'autorità competente sulla base delle caratteristiche territoriali, dell'esistenza di rischi fitosanitari nella regione e dei precedenti dell'operatore professionale.***

Or. en

Emendamento 423
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.	1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale ***di generi e specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I e*** appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 424
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.	1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale ***di tutti i generi e le specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I,*** appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che è possibile commercializzare varietà da conservazione di tutti i generi e le specie regolamentati come sementi o materiali standard. I requisiti per sementi e materiali certificati sono troppo onerosi per la produzione di sementi certificate da tali varietà, che sono generalmente prodotte per un mercato bersaglio ristretto e da produttori locali più piccoli.

Emendamento 425
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente all'autorità competente tale attività specificando le specie e i quantitativi interessati.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'obbligo di notifica annuale rappresenterebbe un onere aggiuntivo sia per l'operatore che per l'autorità competente, senza alcuna valida giustificazione. Inoltre, non è chiaro se l'obbligo riguarda il quantitativo di materiale riproduttivo vegetale prodotto o il quantitativo commercializzato.

Emendamento 426
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza	1. In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo ***diverso dai generi e dalle specie che figurano nell'allegato IX*** può

appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.	essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 427
Anne Sander

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.	1. In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo ***diverso dalle piante foraggere*** può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Or. fr

Emendamento 428
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 7***, paragrafi 1 e 3*** e all'articolo 8***, paragrafi 1 e 3***, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.	2. In deroga all'articolo 7 e all'articolo 8 ***e agli articoli da 13 a 20***, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 429
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 7, ***paragrafi 1 e 3 e*** all'articolo 8***, paragrafi 1 e 3***, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.	2. In deroga all'articolo 7, all'articolo 8 ***e agli articoli da 14 a 20***, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 27, letto congiuntamente all'articolo 81, sostituisce di fatto la definizione di materiale eterogeneo biologico, risultato di un lungo processo di negoziazione tra istituzioni europee dotate di poteri di codecisione. Il presente emendamento e i successivi rispecchiano il contenuto dell'articolo 13 del regolamento sulla produzione biologica e del regolamento 2021/1189 della Commissione affinché ciò che è stato attuato con successo dalle parti interessate e dalle autorità competenti negli ultimi due anni non venga nuovamente modificato.

Emendamento 430
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 con cui modifica l'allegato VI. Tali modifiche possono riguardare tutti i generi o tutte le specie, oppure generi specifici o specie specifiche, e:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 con cui modifica l'allegato VI. Tali modifiche possono riguardare tutti i generi o tutte le specie, oppure generi specifici o specie specifiche, ***fatta eccezione per il materiale eterogeneo***

biologico, e:

Or. en

Emendamento 431
Isabel Carvalhais

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'emergere di migliori prassi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 432
Martin Häusling
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'emergere di migliori prassi.	c) migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo***, se del caso***, sulla base dell'emergere di migliori prassi.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo 27, letto congiuntamente all'articolo 81, sostituisce di fatto la definizione di materiale eterogeneo biologico, risultato di un lungo processo di negoziazione tra istituzioni europee dotate di poteri di codecisione. Il presente emendamento e i successivi rispecchiano il contenuto dell'articolo 13 del regolamento sulla produzione biologica e del regolamento 2021/1189 della Commissione affinché ciò che è stato attuato con successo dalle parti interessate e dalle autorità competenti negli ultimi due anni non venga nuovamente modificato.